

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 21

mercoledì, 19 aprile 2023

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE II	4
CORTE COSTITUZIONALE	
- Sentenze	5
SENTENZA 22 febbraio 2023, n. 68	
Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 maggio 2022, n. 15 (Disciplina dell'oleoturismo e dell'ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003).	
.	5
SEZIONE III	20
COMMISSARI REGIONALI	
- Ordinanze	21
ORDINANZA 12 aprile 2023, n. 26	
OCDPC n. 939 del 26 ottobre 2022. Definizione delle priorità e delle modalità attuative per il riconoscimento e l'erogazione dei contributi di immediato sostegno nei confronti delle attività economiche e produttive extra-agricole interessate dagli eventi meteorologici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2022.	
.	21
ORDINANZA 12 aprile 2023, n. 27	
O.C.D.P.C. n. 939 del 26/10/2022 - D.C.M. del 09/02/2023 - Approvazione dell'elenco dei soggetti ammissibili alla concessione ed erogazione dei contributi di immediato sostegno nei confronti dei nuclei familiari interessati dagli eventi meteorologici di cui alla DCM del 10/10/2022 e definizione delle modalità operative.	
.	51
ORDINANZA 13 aprile 2023, n. 28	
DL 91/2014 - DL 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Lavori di realizzazione delle Casse di Espansione di Figline - Lotto n. 4. Interventi di adeguamento del ponte sull'Arno in Loc. Pian dell'Isola - Autorizzazione alla compensazione del SAL n. 2, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e con le modalità indicate dalla D.G.R.T. n. 630 del 07/06/2022 e dalla D.G.R.T. n. 878 del 29/07/2022. (Cod. intervento 09IR002/G4_4) CUP: D17B14000280003 - CIG: 879234047F.	
.	64

ORDINANZA 13 aprile 2023, n. 29

Accordo di programma di cui al D.P.C.M. 15 settembre 2015 (approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015) - Ordinanze Commissario di Governo n. 4/2016 (Allegato B) e n. 17/2016. Intervento codice 09IR010/G4 - Lavori per la realizzazione della cassa di espansione Restone e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza - Ricerca membri Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell'art. 6 del D.L. N. 76/2020 e della Delibera G.R. N. 1509/2022 - CUP B98G01000000003.

..... 75

SEZIONE

II



SENTENZA N.  68

ANNO 2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-	Silvana	SCIARRA	Presidente
-	Daria	de PRETIS	Giudice
-	Nicolò	ZANON	“
-	Franco	MODUGNO	“
-	Augusto Antonio	BARBERA	“
-	Giulio	PROSPERETTI	“
-	Giovanni	AMOROSO	“
-	Francesco	VIGANÒ	“
-	Luca	ANTONINI	“
-	Stefano	PETITTI	“
-	Angelo	BUSCEMA	“
-	Emanuela	NAVARRETTA	“
-	Maria Rosaria	SAN GIORGIO	“
-	Filippo	PATRONI GRIFFI	“
-	Marco	D'ALBERTI	“

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 maggio 2022, n. 15 (Disciplina dell'oleoturismo e dell'ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 25 luglio 2022, depositato il 26 luglio 2022 e iscritto al n. 47 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2022.

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2023 il Giudice relatore Marco D'Alberti;

uditi l'avvocato dello Stato Generoso Di Leo per il Presidente del Consiglio dei

ministri e l'avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana;

deliberato nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso depositato il 26 luglio 2022 e iscritto al n. 47 del registro ricorsi 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 maggio 2022, n. 15 (Disciplina dell'oleoturismo e dell'ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003), in riferimento agli artt. 9, 117, commi secondo, lettera *s*), e terzo, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione.

La disposizione impugnata modifica l'art. 17 della legge della Regione Toscana 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell'enoturismo e dell'oleoturismo in Toscana), inserendo nel comma 1, lettera *c*), un nuovo numero *3-bis*), che consente di utilizzare per l'attività agrituristica «trasferimenti di volumetrie di cui all'articolo 71, comma 2, e all'articolo 72, comma 1, lettera *a*), della l.r. 65/2014, all'interno del medesimo territorio comunale o all'interno della proprietà aziendale la cui superficie sia senza soluzione di continuità e ricada parzialmente in territori di comuni confinanti, a condizione che si configurino come uno dei seguenti interventi: *a*) interventi di addizione volumetrica; *b*) interventi di trasferimento del volume in prossimità di edifici esistenti e qualora questo non comporti la necessità di realizzare opere di urbanizzazione primaria».

2.- Il ricorrente denuncia, in primo luogo, la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali statali in materia di governo del territorio, stabiliti sia dall'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), sia dagli artt. 1 e 41-*quinquies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), come attuati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).

Ad avviso del ricorrente, dalla citata normativa statale di principio si desume la sostanziale inedificabilità delle zone agricole. Si fa rilevare che, anche nei limitati casi

in cui è ammessa l'attività edificatoria nelle zone agricole, la stessa è estremamente ridotta e, quale limite massimo e inderogabile, è stabilito l'indice di edificabilità a fini residenziali pari a 0,03 metri cubi per metro quadro (art. 7, numero 4, del d.m. n. 1444 del 1968). Si tratta di limiti che si impongono con efficacia vincolante anche nei confronti del legislatore regionale (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 217 del 2020 e n. 232 del 2005).

L'Avvocatura generale dello Stato sottolinea, inoltre, che la legge n. 96 del 2006 ha stabilito che l'esercizio dell'agriturismo deve avvenire in edifici già esistenti sul fondo (art. 3, comma 1), mentre non sono consentiti interventi di nuova costruzione. Inoltre, i locali utilizzati ad uso agriturismo sono assimilabili a ogni effetto alle abitazioni rurali (art. 3, comma 3). Pertanto, i relativi volumi devono essere considerati ai fini del calcolo delle potenzialità edificatorie e del rispetto dell'indice volumetrico di cui all'art. 7, numero 4), del d.m. n. 1444 del 1968.

Con riferimento alla nozione di interventi di ristrutturazione edilizia, definiti dall'art. 3, comma 1, lettera *d*), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)», il ricorrente richiama la giurisprudenza amministrativa che ha chiarito la distinzione tra la nozione di ristrutturazione e quella di nuova costruzione: mentre quest'ultima presuppone una trasformazione del territorio, la prima è invece caratterizzata dalla preesistenza di un manufatto, in quanto la trasformazione vi è già stata in precedenza (è richiamata Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 12 ottobre 2017, n. 4728).

La ristrutturazione edilizia implicherebbe, dunque, un collegamento che consenta di ritenere che il manufatto demolito sia quello stesso che viene ricostruito. Conseguentemente, essa dovrebbe avvenire in un'area che, seppure non coincidente con quella originaria, sia prossima a questa e sia posta nello stesso lotto urbanistico in cui si trovava l'immobile demolito. Diversamente, non si tratterebbe di ristrutturazione edilizia, dovendo ravvisarsi un intervento di nuova costruzione, in quanto verrebbe reciso ogni legame con il volume demolito.

Ciò posto, ad avviso del ricorrente, la traslazione di volumi edilizi su un lotto diverso comporterebbe il mutamento del carico urbanistico ascrivibile al lotto di destinazione e una nuova trasformazione del territorio.

D'altra parte, osserva la difesa statale, la legge reg. Toscana n. 30 del 2003 non riproduce le disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 96 del 2006, secondo cui

«[i] locali utilizzati ad uso agriturismo sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali». All'art. 17, comma 2, è previsto soltanto che «[l]’attività agrituristica può essere svolta sia in edifici con destinazione d’uso a fini agricoli che in edifici classificati come civile abitazione». Ad avviso del ricorrente, da ciò discende che i trasferimenti di volumetria in zona agricola previsti dalla legge regionale non sarebbero soggetti al limite stabilito per le edificazioni residenziali dall’art. 7, numero 4), del d.m. n. 1444 del 1968, limite operante anche ai fini della destinazione ad agriturismo, in base all’art. 3, comma 3, della legge n. 96 del 2006. Sulla natura di principio fondamentale dell’art. 3, comma 1, di quest’ultima, il ricorrente richiama la sentenza di questa Corte n. 96 del 2012.

Nel consentire trasferimenti di volumetria in zona agricola, il legislatore regionale avrebbe quindi permesso interventi potenzialmente pregiudizievoli per il territorio, in quanto idonei a determinare un aggravio del carico urbanistico-edilizio e la proliferazione di volumetrie nelle aree agricole. La delocalizzazione dovrebbe considerarsi a tutti gli effetti una nuova costruzione e determinerebbe la violazione della disciplina concernente l’edificazione in zona agricola, che è volta a contenere non solo la quantità totale dei volumi edilizi realizzabili, ma anche la loro concentrazione sul singolo lotto.

2.1.– In secondo luogo, è denunciata la violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), all’art. 3 della legge n. 96 del 2006 e all’art. 7, numero 4), del d.m. n. 1444 del 1968.

Ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata determinerebbe un abbassamento del livello di tutela del paesaggio e invaderebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato, esercitata tramite gli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, ponendosi in contrasto con la finalità indicata dal Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (d’ora in avanti: PIT), frutto di intesa con lo Stato, che, tra gli altri, prevede «il contenimento di ulteriori consumi di suolo rurale» (art. 11, comma 2, lettera a).

L’edificazione di nuovi volumi in zona agricola dovrebbe avere carattere eccezionale e residuale, risultando giustificata soltanto in presenza di esigenze che non possano essere soddisfatte diversamente. Viceversa, la delocalizzazione di volumi

originariamente esistenti in altre porzioni del territorio comunale, o anche del territorio di altri comuni, avverrebbe sulla base di una scelta dell'imprenditore agrituristico, anche là dove non ricorra l'assoluta necessità di tali interventi.

D'altra parte, la disciplina impugnata sarebbe stata adottata in via del tutto autonoma e avulsa dalle previsioni del piano paesaggistico, che costituisce il solo strumento idoneo a garantire l'ordinato sviluppo urbanistico e a individuare le trasformazioni compatibili con le prescrizioni statali del codice dei beni culturali. Sarebbe quindi violato anche l'art. 9 Cost., che sancisce la rilevanza del paesaggio quale interesse primario e assoluto (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 119 del 2020 e n. 367 del 2007).

La difesa statale rileva inoltre che il limite massimo e inderogabile di edificabilità in zona agricola stabilito dal d.m. n. 1444 del 1968 andrebbe riferito al singolo lotto, non già alla zona agricola complessivamente considerata. La circostanza che i volumi oggetto del trasferimento riguardino immobili già esistenti sul fondo e destinati allo svolgimento delle attività agricole non varrebbe a sottrarre la disposizione alle censure di illegittimità costituzionale.

Dovrebbe infatti ritenersi preclusa la concentrazione su un unico lotto di volumi provenienti da altri lotti, in quanto ciò finirebbe per creare una lottizzazione, vietata in zona agricola. Una volta trasferiti in zona agricola e destinati ad agriturismo, i volumi delocalizzati dovrebbero infatti qualificarsi come residenziali, in base all'art. 3, comma 3, della legge n. 96 del 2006.

Inoltre, questo spostamento determinerebbe un incremento del carico urbanistico nel lotto di destinazione, eludendo così i limiti all'edificazione residenziale in zona agricola previsti dall'art. 7, numero 4), del d.m. n. 1444 del 1968 e dall'art. 3 della legge n. 96 del 2006, perché consentirebbe di cumulare su un fondo agricolo volumi rurali non preesistenti su quello stesso fondo, per destinarli ad agriturismo.

Sarebbe così vanificato lo scopo della pianificazione paesaggistica, che tende a valutare le trasformazioni del territorio non in modo parcellizzato, ma nell'ambito di una considerazione complessiva del contesto tutelato, specificamente demandata al piano paesaggistico (è richiamata la sentenza di questa Corte n. 24 del 2022).

2.2.– La difesa statale denuncia, infine, la violazione del principio di leale collaborazione in considerazione della violazione dell'impegno, assunto dalla Regione

A3

con il PIT, a consentire l'edificazione di nuovi volumi in zona agricola solo in casi eccezionali e residuali.

3.– La Regione Toscana si è costituita in giudizio e ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o non fondato.

3.1.– La difesa regionale deduce innanzitutto che la lettera c) del comma 1 dell'art. 17, oggetto di modifica con la disposizione contestata, fa comunque salvi «i limiti e le condizioni previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica».

Con riferimento al primo profilo di censura, la difesa regionale sottolinea che entrambe le disposizioni degli artt. 71, comma 2, e 72, comma 1, lettera a), della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), richiamate dalla disposizione impugnata, consentono trasferimenti di volume sul patrimonio edilizio esistente con destinazione agricola, ma non permettono di modificare tale destinazione d'uso. Esse stabiliscono inoltre il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

La difesa regionale fa rilevare che i trasferimenti di volumetrie consentiti dalla disposizione impugnata, oltre ad essere soggetti al rispetto di tutti i limiti e le condizioni previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, possono avere ad oggetto solo ed esclusivamente immobili appartenenti al patrimonio edilizio esistente con destinazione agricola e non possono comportare il mutamento di tale destinazione d'uso. Inoltre, essi possono essere effettuati entro il limite, per singolo edificio aziendale, del 20 per cento del volume esistente e solo all'interno del medesimo territorio comunale o all'interno della proprietà aziendale la cui superficie sia senza soluzione di continuità e ricada parzialmente in territori di comuni confinanti. Ciò varrebbe ad assicurare il rispetto dell'indice di densità edilizia per le zone agricole, che rimarrebbe invariato.

D'altra parte, il fatto che l'art. 17, comma 2, della legge reg. Toscana n. 30 del 2003 preveda la possibilità di svolgere l'attività agrituristica sia in edifici con destinazione d'uso a fini agricoli, sia in edifici classificati come civile abitazione, non inciderebbe sull'utilizzo dei volumi derivanti da trasferimento, che mantengono la propria originaria destinazione urbanistica. Pertanto, non sussisterebbe la violazione dell'art. 7, numero 4), del d.m. n. 1444 del 1968. Inoltre, la clausola di salvaguardia contenuta nello stesso art. 17, comma 1, lettera c), della legge reg. Toscana n. 30 del 2003, varrebbe ad assicurare che il trasferimento avvenga nel rispetto dell'indice di

fabbricabilità fondiaria (non superiore a 0,03 mc/mq), a cui tutti gli strumenti urbanistici comunali devono conformarsi. D'altra parte, il paventato superamento del limite di edificabilità dovrebbe essere valutato in concreto, in sede di rilascio del titolo edilizio.

La difesa regionale rileva, inoltre, che la disposizione impugnata non consentirebbe la delocalizzazione in zona agricola di volumi originariamente esistenti in altre zone del territorio comunale diverse da quelle agricole. La *ratio* dell'intervento in esame sarebbe proprio quella di assicurare, all'interno delle zone agricole dello stesso comune o di comuni confinanti, una disciplina razionale del territorio, volta a consentire il recupero e l'utilizzazione per attività agrituristiche del patrimonio edilizio già esistente.

Ad avviso della difesa regionale, sarebbero rispettati anche i principi contenuti nell'art. 3 della legge n. 96 del 2006, poiché sarebbe consentito di utilizzare esclusivamente volumi derivanti da immobili già esistenti e non di costruirne di nuovi. Il trasferimento di volumetrie sarebbe consentito perché non aumenta il carico urbanistico complessivo, come avviene invece per le nuove costruzioni.

Inoltre, nel limitare i trasferimenti di volumetrie ai soli interventi di addizione e trasferimento del volume in prossimità di edifici esistenti e con precise limitazioni anche quantitative, la disposizione impugnata eviterebbe la formazione di insediamenti urbani in zona agricola. Spetterebbe in ogni caso al comune verificare in concreto, in sede di rilascio del titolo edilizio, la conformità dell'intervento alla pianificazione urbanistica e territoriale.

La difesa regionale sottolinea, infine, che il consumo di nuovo suolo è vietato dall'art. 4 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014 e ciò renderebbe comunque non fondata la censura del ricorrente.

3.2.– Con riferimento al secondo profilo di illegittimità costituzionale, la difesa regionale evidenzia che la modifica introdotta dalla disposizione impugnata sarebbe rispettosa della pianificazione territoriale e urbanistica e dei limiti previsti dagli artt. 71 e 72 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014.

La previsione che i trasferimenti di volumetria possano avere ad oggetto solo ed esclusivamente immobili agricoli già esistenti, combinata con la disposizione secondo la quale – anche a seguito degli interventi – gli immobili devono comunque mantenere la destinazione agricola, garantirebbe il rispetto dell'indice di densità edilizia per le zone

B13

agricole e consentirebbe di evitare la concentrazione su un unico lotto di volumi provenienti da altri lotti.

Inoltre, la disposizione impugnata sarebbe volta a confermare la politica regionale di tutela del territorio agricolo, condivisa con lo Stato nel PIT. La Regione Toscana avrebbe infatti voluto assicurare una disciplina razionale del territorio delle zone agricole, consentendo il recupero e l'utilizzo per attività agrituristiche dell'ingente patrimonio edilizio esistente nelle campagne toscane.

In ogni caso, non sarebbe rinvenibile, né nella legge reg. Toscana n. 15 del 2022, né nella legge reg. Toscana n. 30 del 2003, alcuna deroga alle prescrizioni del PIT, che prevalgono rispetto a quelle eventualmente in contrasto contenute negli strumenti urbanistici. La vigenza del PIT rappresenterebbe una garanzia ulteriore, in quanto le disposizioni in esso contenute sono di immediata applicazione e prevalgono sulle previsioni eventualmente contrastanti contenute negli strumenti urbanistici comunali (è richiamata la sentenza di questa Corte n. 187 del 2022). Ad avviso della difesa regionale, ciò renderebbe non fondata anche la censura relativa alla violazione del principio della leale collaborazione.

4.- In prossimità dell'udienza pubblica, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria in cui ha insistito per l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso.

Con riferimento al primo profilo di censura, relativo alla violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio, la difesa statale deduce che i limiti posti dalla disciplina regionale impugnata non sarebbero idonei a impedire la violazione del vincolo statale relativo alla necessità che gli spostamenti di volumetria interessino la medesima area. La disposizione regionale impugnata consentirebbe invece trasferimenti di volumetrie persino al di fuori del comune in cui è ubicata l'attività agrituristica.

Si fa inoltre rilevare che, pur prevedendo il limite del 20 per cento per l'aumento di volumetria realizzabile, la disposizione impugnata non specifica che tale incremento possa essere effettuato una sola volta, come invece previsto, ad esempio, dal comma 1-bis dell'art. 71 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014. Ciò consentirebbe, quindi, di calcolare di volta in volta l'incremento sul volume legittimamente esistente. In questo modo, verrebbero consentiti progressivi trasferimenti di volumetria, utilizzabili su edifici già ampliati.

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge reg. Toscana n. 15 del 2022, in riferimento agli artt. 9, 117, commi secondo, lettera s), e terzo, Cost., nonché del principio di leale collaborazione.

2.– Il ricorrente denuncia, in primo luogo, la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali statali in materia di governo del territorio, dettati dall'art. 3 della legge n. 96 del 2006, nonché dagli artt. 1 e 41-*quinquies* della legge n. 1150 del 1942, attuati dal d.m. n. 1444 del 1968.

Secondo la difesa statale, i trasferimenti di cubatura, che possono essere utilizzati anche a distanza di chilometri dal contesto in cui si trovavano gli originari manufatti, consentirebbero di realizzare nuove costruzioni, tali da determinare l'aggravio del carico urbanistico e la proliferazione di volumetrie in zone agricole.

2.1.– La difesa statale denuncia, inoltre, la violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., poiché la disposizione impugnata inciderebbe sulla pianificazione paesaggistica, determinando un abbassamento del livello di tutela del paesaggio, e invaderebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato, attuata dagli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, ponendosi in contrasto con la finalità indicata dal PIT, che stabilisce quale obiettivo il contenimento di ulteriori consumi di suolo rurale.

Infine, il ricorrente lamenta la violazione del principio di leale collaborazione fra Stato e regioni, in considerazione della violazione dell'impegno, assunto dalla Regione con il PIT, di consentire l'edificazione di nuovi volumi in zona agricola in casi eccezionali e residuali.

3.– Prima di esaminare le censure mosse dalla difesa statale, occorre ricostruire brevemente il contesto normativo in cui si colloca la disposizione impugnata.

3.1.– L'art. 7, comma 1, della legge reg. Toscana n. 15 del 2022 aggiunge il nuovo numero 3-*bis*) all'art. 17, comma 1, lettera c), della legge reg. Toscana n. 30 del 2003, consentendo di destinare allo svolgimento dell'attività agrituristica «trasferimenti di volumetrie di cui all'articolo 71, comma 2, e all'articolo 72, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014, all'interno del medesimo territorio comunale o all'interno della proprietà aziendale la cui superficie sia senza soluzione di continuità e ricada parzialmente in territori di comuni confinanti, a condizione che si configurino come uno dei seguenti interventi: a) interventi di addizione volumetrica; b) interventi di

63

trasferimento del volume in prossimità di edifici esistenti e qualora questo non comporti la necessità di realizzare opere di urbanizzazione primaria».

Nel tessuto normativo della legge reg. Toscana n. 30 del 2003 che disciplina le attività agrituristiche, vengono così inserite, in primo luogo, le possibilità offerte dall'art. 71, comma 2, della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, che consente «i trasferimenti di volumetrie che non eccedono per singolo edificio aziendale il 20 per cento del volume legittimamente esistente», purché gli stessi non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola e siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale. Inoltre, con il richiamo all'art. 72, comma 1, lettera a), della stessa legge reg. Toscana n. 65 del 2014, viene altresì consentito l'utilizzo per finalità agrituristiche dei «trasferimenti di volumetrie ed addizioni volumetriche riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 71, commi 1-*bis* e 2 [...]».

3.2.- In effetti, il previgente art. 17, comma 1, lettera c), della legge reg. Toscana n. 30 del 2003, già consentiva di utilizzare per lo svolgimento dell'attività agriturbistica le volumetrie «derivanti da: 1) interventi di sostituzione edilizia di cui all'articolo 71, comma 1, lettera l), della l.r. 65/2014; 2) addizioni volumetriche di cui all'articolo 71, comma 1, lettera g), della l.r. 65/2014; 3) addizione volumetrica di cui all'articolo 71, comma 1-*bis*, e all'articolo 72, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014».

A queste categorie di interventi, già consentiti, la disposizione impugnata aggiunge ulteriori possibilità edificatorie, permettendo, come si è visto, di utilizzare le volumetrie trasferite ai sensi degli artt. 71, comma 2, e 72, comma 1, lettera a), della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, purché volte a realizzare addizioni volumetriche, ovvero edifici in prossimità di altri già esistenti, qualora questo non comporti la necessità di opere di urbanizzazione primaria.

3.3.- In riferimento alla disciplina dell'agriturismo, la giurisprudenza costituzionale è intervenuta per chiarire il corretto riparto delle competenze. È stato riconosciuto che la legge n. 96 del 2006 incide su una serie di ambiti materiali, alcuni di competenza legislativa residuale delle regioni (agricoltura e turismo), altri di competenza legislativa concorrente (governo del territorio, tutela della salute), altri ancora di competenza legislativa esclusiva dello Stato (tutela dell'ambiente e del paesaggio, tutela della concorrenza). Le regioni, pertanto, allorché la disciplina su cui intervengono incida sulle relative materie (di competenza legislativa statale esclusiva o concorrente), «devono uniformarsi unicamente ai principi, contenuti nella

legge n. 96 del 2006, i quali siano espressione della potestà legislativa esclusiva o concorrente dello Stato» (sentenze n. 96 del 2012 e n. 339 del 2007).

Come si è visto, la disposizione regionale in esame consente di realizzare interventi edilizi in zone agricole per finalità agrituristiche mediante utilizzo di volumetrie trasferite da altri lotti. Le richiamate previsioni afferiscono pertanto all'ambito materiale «governo del territorio», di competenza legislativa concorrente.

4.– È fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge reg. Toscana n. 15 del 2022, promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., per violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio.

4.1.– Viene innanzitutto in rilievo il denunciato contrasto della disposizione regionale impugnata con l'art. 3 della legge n. 96 del 2006, rubricato «Locali per attività agrituristiche». Al comma 1 esso stabilisce che «[p]ossono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo». La possibilità di destinare immobili a finalità agrituristiche viene così limitata non in funzione di criteri quantitativi o dimensionali, ma attraverso il riferimento a quei soli edifici che siano, anche in parte, «già esistenti nel fondo», escludendo pertanto che ne possano essere costruiti altri *ex novo*.

Questa Corte ha già affermato che l'art. 3, comma 1, della legge n. 96 del 2006 costituisce un principio fondamentale nella materia «governo del territorio», che «pone un limite rigoroso, escludendo che possano essere destinati ad attività agrituristiche edifici costruiti *ad hoc*, non “già esistenti sul fondo” prima dell'inizio delle attività medesime». Ciò risponde all'esigenza di «prevenire il sorgere ed il moltiplicarsi di attività puramente turistiche, che finiscano con il prevalere su quelle agricole, [...] con l'effetto pratico di uno snaturamento del territorio, usufruendo peraltro delle agevolazioni fiscali previste per le vere e proprie attività ricettive connesse al prevalente esercizio dell'impresa agricola» (sentenza n. 96 del 2012).

La delimitazione posta dall'art. 3, comma 1, in esame garantisce, dunque, un ragionevole equilibrio tra l'attività turistica e ricettiva, da un lato, e l'indispensabile mantenimento della vocazione agricola del territorio e dell'ambiente rurale, dall'altro. Interventi di trasformazione del territorio che – pur rispettando gli strumenti urbanistici – si pongano in contrasto con il principio in esame comportano un'alterazione dell'ambiente agreste, a vantaggio delle esigenze del turismo e dell'attività ricettiva.

B13

L'art. 3 della legge n. 96 del 2006 delimita dunque l'utilizzabilità degli edifici per finalità agrituristiche sotto un duplice profilo: da un lato, esso pone la condizione della necessaria "preesistenza" dell'edificio, o di una sua parte, rispetto all'inizio delle attività edificatorie; dall'altro lato, questa stessa condizione è riferita ad una precisa localizzazione sul territorio, là dove è stabilito che l'edificio utilizzabile per attività agrituristiche debba altresì essere ubicato «nel fondo».

4.2.– Ebbene, la disposizione regionale impugnata non risulta rispettosa delle condizioni poste dal legislatore statale nella norma evocata a parametro interposto.

Essa permette, infatti, l'utilizzo di volumetrie trasferite «all'interno del medesimo territorio comunale o all'interno della proprietà aziendale la cui superficie sia senza soluzione di continuità e ricada parzialmente in territori di comuni confinanti», permettendo dunque di destinare all'attività agriturbistica volumetrie provenienti da fondi agricoli diversi ed esterni e anche non limitrofi, rispetto a quello in cui è svolta l'attività imprenditoriale. Infatti, nel consentire anche l'utilizzo di volumi trasferiti «all'interno del medesimo territorio comunale», la disposizione impugnata estende l'ambito territoriale di provenienza dei volumi che possono essere trasferiti: da quello corrispondente al fondo in cui è ubicata l'attività agriturbistica – l'unico consentito dalla norma statale evocata quale parametro interposto – a quello dell'intero comune in cui tale fondo è localizzato.

Al riguardo va rilevato che, nella sua originaria formulazione, l'art. 17 della legge reg. Toscana n. 30 del 2003 ha dato puntuale attuazione al principio stabilito dall'art. 3 della legge n. 96 del 2006, prevedendo, alla lettera *b*) del comma 1, la possibilità di utilizzare per attività agriturbistica – oltre ai «locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo o nei centri abitati», di cui alla lettera *a*) – anche «gli altri edifici o parti di essi esistenti sul fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso».

D'altra parte, il medesimo art. 17, al comma 1, lettera *c*), numero 1) – attraverso il richiamo all'art. 71, comma 1, lettera *l*), della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, che a sua volta richiama l'art. 134, comma 1, lettera *l*), della stessa legge – già consentiva di utilizzare volumetrie derivanti da «interventi di sostituzione edilizia».

Ciò che rileva è che l'art. 17, comma 1, lettera *c*), numero 1), in esame, tramite i richiami sopra riferiti, già prevedeva – ancor prima della modifica introdotta dalla disposizione impugnata – che tali interventi potessero «comportare una diversa

collocazione dell'edificio ricostruito rispetto a quello preesistente». Pertanto, la traslazione di volumetrie utilizzabili per finalità agrituristiche risultava già consentita. Deve tuttavia ritenersi che questa possibilità fosse riconosciuta solo all'interno del medesimo fondo agricolo.

Questo risulta dal fatto che il legislatore regionale, con la disposizione impugnata, innovando rispetto al passato, ha voluto espressamente consentire l'utilizzo di volumetrie provenienti da fondi che, pur essendo compresi nel territorio del medesimo comune e pur avendo la medesima destinazione agricola, hanno in origine una diversa ubicazione, esterna al fondo destinato all'attività agrituristica.

Questa estensione delle possibilità edificatorie a favore delle imprese agrituristiche si desume anche dai lavori preparatori della stessa legge reg. Toscana n. 15 del 2022. La relazione illustrativa che accompagna la relativa proposta di legge afferma espressamente che «[c]on le modifiche all'articolo 17 della l.r. 30/2003 si prevede che [...] i trasferimenti di volumetrie di cui all'articolo 71, comma 2 e all'articolo 72, comma 1, lettera a) della l.r. 65/2014, possano essere effettuati all'interno del comune o dei comuni limitrofi»: dunque, indipendentemente dalla originaria localizzazione dei volumi utilizzabili all'interno del fondo destinato all'attività agrituristica.

Con l'intervento legislativo oggetto di censura è stato quindi consentito l'utilizzo per finalità edificatorie di volumetrie "trasferite" provenienti da una localizzazione diversa da quella in cui si svolge l'attività agrituristica, in contrasto con il principio fondamentale dell'art. 3 della legge n. 96 del 2006, che impone il requisito della preesistenza dell'edificio «nel fondo».

4.3.– Va inoltre sottolineato che la disciplina regionale impugnata si pone in contrasto con il medesimo principio anche sotto un ulteriore profilo. Essa consente infatti di utilizzare le volumetrie trasferite – oltre che per le addizioni volumetriche – anche per «interventi di trasferimento del volume in prossimità di edifici esistenti» e quindi per la realizzazione di strutture per definizione diverse e autonome rispetto a quelle originarie. In relazione a questa tipologia di interventi, va senz'altro escluso che sia soddisfatto il requisito della "preesistenza" degli edifici. Infatti, anche a prescindere dalla indeterminatezza della nozione di «prossimità», è questa stessa indicazione a dimostrare che si tratta di strutture necessariamente separate e distinte rispetto a quella originaria: in quanto tali, esse non possono qualificarsi come «già esistenti». Anziché

rispondere all'esigenza di recupero del patrimonio immobiliare esistente, i relativi interventi edilizi risultano volti ad ampliare l'area destinata all'attività agrituristica, in contrasto con il principio fondamentale posto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 96 del 2006.

4.4.– Infine, come evidenziato dal ricorrente, la disposizione regionale impugnata non specifica che il trasferimento di volume possa essere effettuato per una sola volta. Sia pure nei limiti di densità stabiliti dai piani urbanistici e territoriali, essa consente di realizzare interventi di ampliamento su edifici la cui volumetria era stata già aumentata.

Infatti, la disposizione impugnata – pur richiamando espressamente l'art. 71, comma 2, della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, che per i trasferimenti di volumetrie fissa il limite quantitativo del 20 per cento del volume legittimamente esistente – non prevede il limite stabilito dal comma 1-bis del medesimo art. 71, che consente di eseguire gli interventi di addizione volumetrica per una sola volta.

Inoltre, il testo precedente dell'art. 71, comma 2, all'ultimo periodo stabiliva che «[i] volumi trasferiti non si cumulano tra di loro [...]». La nuova formulazione del comma 2 – introdotta dall'art. 25, comma 3, della legge della Regione Toscana 8 luglio 2016, n. 43 (Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla l.r. 65/2014, alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2011) – ha eliminato il previgente divieto e il cumulo deve ritenersi ora permesso. Ciò conferma la possibilità di realizzare plurimi trasferimenti di volumetrie, cumulabili tra di loro, sia pure nei limiti previsti dagli strumenti urbanistici. In questo modo, vengono consentiti interventi di ampliamento su immobili la cui volumetria era stata già aumentata, eludendo così il limite posto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 96 del 2006, consistente nell'utilizzabilità dei soli «edifici [...] già esistenti».

4.5.– In definitiva quindi, gli utilizzi di volumetrie trasferite, consentiti dalla disposizione impugnata, si risolvono nell'estensione delle possibilità edificatorie per finalità agrituristiche e, quindi, in interventi di trasformazione del territorio agricolo che esorbitano dalle finalità di recupero del preesistente patrimonio immobiliare. Attraverso questa estensione, l'intervento regionale in esame è idoneo a determinare lo snaturamento di quanto "preesisteva" nel fondo e finisce per vanificare quella finalità di recupero del patrimonio immobiliare in zone agricole e di equilibrato bilanciamento tra

le esigenze del turismo e la tutela della vocazione agreste dei fondi, finalità che è a fondamento del limite previsto dal parametro interposto (sentenza n. 96 del 2012).

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge reg. Toscana n. 15 del 2022, per violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio e in particolare dell'art. 3, comma 1, della legge n. 96 del 2006.

5.- Restano assorbite le ulteriori censure formulate dalla difesa statale in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., nonché al principio di leale collaborazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 maggio 2022, n. 15 (Disciplina dell'oleoturismo e dell'ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2023.

Presidente



Redattore



Cancelliere



Depositata in Cancelleria il 13 APR. 2023

IL CANCELLIERE
(Dott. I. Di Bernardini)



IGOR DI
BERNARDINI

Firmato digitalmente da IGOR DI
BERNARDINI
ND: c=IT, cn=IGOR DI BERNARDINI,
dnQualifier=20215063905338,
serialNumber=TINIT-DBRGRI74H09H501N,
sn=DI BERNARDINI, givenName=IGOR
Data: 2023.04.13 12:22:37 +02'00'

SEZIONE III



**REGIONE TOSCANA****Ordinanza commissariale N° 26 del 12/04/2023***Oggetto:*

OCDPC n. 939 del 26 ottobre 2022. Definizione delle priorità e delle modalità attuative per il riconoscimento e l'erogazione dei contributi di immediato sostegno nei confronti delle attività economiche e produttive extra-agricole interessate dagli eventi meteorologici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2022

Gestione Commissariale: OCDPC 939/2022 - eventi metereologici 18 agosto 2022 nella provincia di Massa Carrara

Direzione Proponente: DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Struttura Proponente: SETTORE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Dirigente Responsabile: Angelo MARCOTULLI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*ALLEGATI N°4**ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Elenco imprese extra-agricole
2	Si	Elenco imprese agricole
A	Si	Disciplinare imprese extra-agricole
B	Si	Disciplinare imprese agricole

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 4

- 1* *Elenco imprese extra-agricole*
11e88bac7de2622de5351968d145d5488d9086aa1daaf54be48536fd934d89a3
- 2* *Elenco imprese agricole*
90bcb18388be55c1a2f40a291b19c15cef31f9f907e2ae0ba4810175d113e0c1
- A* *Disciplinare imprese extra-agricole*
eabe63247e24d09a4ed6265059f72cf1b803eb5ef12ae5e90961d2685367e819
- B* *Disciplinare imprese agricole*
e04c0b4b8fba06744673185acbc1c3cf4f414c8a2a8c305c5d495af5eda53cdd

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 24 ottobre 2022, con la quale:

- è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei Comuni di Massa e di Carrara, in provincia di Massa-Carrara
- sono state assegnate risorse per euro 2.080.000,00 per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 939 del 26 ottobre 2022, pubblicata sulla GU n. 272 del 21 novembre 2022 recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei comuni di Massa e di Carrara, in provincia di Massa-Carrara.*”;

RICHIAMATI in particolare i seguenti articoli e commi della citata OCDPC n. 939/2022:

- articolo 1, comma 1, con cui il Presidente della Regione Toscana è nominato Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;
- articolo 1 comma 2, che prevede che il Commissario delegato possa avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- articolo 1 comma 3, che assegna al Commissario delegato un termine di 30 giorni dalla pubblicazione della OCDPC per la predisposizione di un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- art. 1, comma 5, in base al quale il predetto Piano “...può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 25 comma 2, del medesimo decreto legislativo ...”;
- l'articolo 4, comma 1 che prevede alcune deroghe ai principi generali dell'ordinamento giuridico e ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, fra cui quella al preavviso di diniego (“*Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza*”) di cui all'art. 10bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- l'articolo 4, comma 3 con cui vengono definite -al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attività economiche e produttive direttamente interessate all'evento calamitoso- le risorse necessarie nel limite massimo concedibile di Euro 20.000,00 per ogni attività;

CONSIDERATO che con nota prot. MEF – RGS – Prot n. 252686 del 09/11/2022 (prot. reg. n. 0427753 del 10/11/2022) il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato l'apertura della contabilità speciale n. 6384 intestata a “PRES. REG. TOSCANA C.D. O. 939-22”;

VISTE:

- l'ordinanza commissariale n. 154 del 15 novembre 2022, che individua, tra le strutture regionali di supporto al sottoscritto, anche la Direzione Attività produttive - Settore Politiche

di sostegno alle imprese e la Direzione e Agricoltura e sviluppo rurale - Settore Forestazione. Agroambiente, Risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici;

- l'ordinanza commissariale n. 2 del 20/01/2023 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della OCDPC n. 939/2022 il 1° stralcio del Piano degli interventi urgenti per l'importo complessivo di € 2.080.000,00;

PRESO ATTO dell'integrazione delle risorse finanziarie (stanziare con la precedente Delibera CM del 10 ottobre 2022) per ulteriori € 2.470.000,00 -a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018- stabilita con Delibera del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 21/02/2023, per il completamento delle attività di cui alle lettere a), b) e c) e del comma 2 dell'articolo 25 del medesimo d. lgs. n. 1/2018;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 20 del 22/03/2022 relativa alla rimodulazione ed integrazione del 1° stralcio del Piano degli interventi urgenti di cui all'ordinanza commissariale n. 2/2023, per l'importo complessivo di € 4.550.000,00 di cui € 1.639.990,51 per le misure di cui alla lettera c) e, nello specifico, € 942.340,63 quale contributo per l'immediato sostegno a favore dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, come di seguito articolato, sulla base del codice ATECO indicato nelle schede presentate ai Comuni:

- € 908.540,63 per il ripristino dei danni subiti dalle attività economiche e produttive extra-agricole (v. allegato 1 al presente provvedimento);
- € 33.800,00 per il ripristino dei danni subiti dalle attività economiche e produttive agricole (v. allegato 2);

PRESO ATTO dell'articolo 4, comma 4 della OCDPC n. 939/2022 in base al quale il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con proprio provvedimento, fermo restando i criteri e massimali individuati al comma 3 del medesimo articolo;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle risorse stanziare con l'ordinanza commissariale n. 20 del 22/03/2022 - sopra menzionata, di procedere a dare attuazione alle misure di cui all'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 1/2018, lettera c);

PRESO ATTO che:

- per il ripristino dei danni subiti dalle attività economiche e produttive agricole sono state presentate un numero esiguo di domande;
- le procedure da adottare sono omogenee a quelle relative alle attività economiche e produttive extra-agricole;
- agli atti d'ufficio del settore Politiche di sostegno alle imprese è conservata la nota prot. AOOGR/AD Prot. 0133890 del 14/03/2023 con cui il responsabile del Settore "Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici" chiede di procedere all'approvazione di un'unica procedura, per i motivi su espressi, specificando che la funzione di responsabile del procedimento in ordine alle fasi di concessione ed erogazione inerenti la procedura riguardante le imprese agricole rimane in capo a se stesso;

RITENUTO pertanto, ai fini di economicità amministrativa, di procedere con il presente atto all'approvazione delle disposizioni per la concessione ed erogazione dei contributi di cui trattasi, sia per le attività economiche e produttive extra-agricole (allegato A) che per le attività economiche e produttive agricole (allegato B), nel rispetto delle normative e peculiarità di ciascuna categoria economica;

DATO ATTO che la citata OCDPC n. 939/2022 ha ad oggetto “eccezionali eventi metereologici... caratterizzati da forti venti discensionali”, e che tale fenomeno atmosferico non rientra pertanto tra quelli previsti dall’art. 50 del regolamento (UE) n. 651/2014;

RITENUTO pertanto, in riferimento alle attività extra-agricole, di applicare il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

RITENUTO inoltre di avvalersi della deroga prevista all’art. 4 comma 1 dell’OCDPC 939/2022 in relazione all’art. 10bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 al fine di accelerare l’iter istruttorio delle istanze;

RICHIAMATO l’art. 16 della L.R. n. 71/2017 (“*Termini di conclusione dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni*”) che stabilisce in 90 giorni il termine per la concessione di agevolazioni a favore delle imprese.

VISTA la L.R. n. 28 del 21 Maggio 2008 e ss.mm.ii. “Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.C.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A.” con la quale è stata acquisita la partecipazione azionaria nella società ed è stata trasformata nella società che opera prevalente a supporto della Regione e degli enti dipendenti, nel quadro delle politiche di programmazione regionale;

VISTA la Delibera di G.R. n. 148 del 20/02/2023 “Aggiornamento dell’Elenco delle attività da affidare alla società in house Sviluppo Toscana nell’annualità 2023 e approvazione degli Elenchi Attività 2024 e 2025 ai sensi dell’Art. 3 bis, comma 2, lett. c) della L.R. 28/2008, nonché approvazione ai sensi dell’art. 3 bis., comma 3, della L.R. 28/2008 dello schema di nuova Convenzione-Quadro”, ed in particolare l’art. 7 della stessa, che prevede che “laddove il Piano di attività non venisse approvato entro i termini previsti dall’art. 3 bis, comma 4 della L.R. 28/2008, la Società potrà svolgere le attività già contemplate nel Piano dell’anno precedente in continuità di servizio e sostenere direttamente le spese per la copertura dei relativi costi, come previsti nel Piano dell’anno precedente”;

DATO ATTO che l’attività “Gestione degli interventi di sostegno alle imprese attivati a seguito di provvedimenti nazionali o regionali dichiaranti lo stato di emergenza e/o di calamità naturale” era contemplata nel Piano dell’anno precedente (come da ultimo aggiornato con DGR n. 1204/2022) al n. 10 del punto 2, e l’impegno di spesa n. 2437/2022 aveva dato copertura ai relativi costi;

RITENUTO, in coerenza con quanto previsto nel predetto Piano di Attività, di affidare la gestione dell’erogazione del contributo per il primo sostegno alle attività economiche e produttive extraagricole, con riferimento agli eventi in questione, a Sviluppo Toscana S.p.A., secondo le modalità descritte in allegato “A” al presente atto;

DATO ATTO, con riferimento alle attività economiche e produttive agricole, che parte degli aiuti di cui alla presente Ordinanza, essendo rivolti al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, rientrano nel campo di applicazione della normativa europea in materia di aiuti di stato e, in particolare, di quella applicabile alle aziende agricole;

VISTO il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, così come modificato con il regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019;

VISTO quanto stabilito dal D.M. n. 5591 del 19 maggio 2020 e dell'articolo 3, comma 3 bis, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal regolamento (UE) 2019/316, l'importo totale degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare i 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

DATO ATTO che il sostegno, in riferimento alle attività economiche e produttive agricole di cui alla presente Ordinanza, sarà pertanto concesso sotto forma di contributo in conto capitale nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 di cui ai punti precedenti;

DATO ATTO che, in conseguenza di quanto riportato al punto precedente, gli aiuti concessi in conformità al presente atto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

DATO ATTO che, ai fini della gestione ed istruttoria delle domande presentate dalle attività economiche e produttive agricole, è necessario basarsi sui dati contenuti nell'Anagrafe regionale delle imprese agricole di cui sono utilizzati all'articolo 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 e ss.mm.ii.; (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura);

RITENUTO di prevedere che le attività economiche e produttive di cui agli allegati "1" e "2", che hanno presentato il modulo C di ricognizione danni presso i relativi comuni, possano procedere alla presentazione della rendicontazione delle spese effettuate con le modalità e la tempistica descritte rispettivamente negli allegati "A" e "B";

RITENUTO altresì di fissare, sia per le attività economiche e produttive extra-agricole che per quelle agricole, il termine finale per la realizzazione delle spese e per l'invio della rendicontazione delle spese sostenute al 31/07/2023;

RITENUTO inoltre di prevedere che i Comuni, ove hanno sede le attività economiche e produttive di cui agli allegati 1 e 2, provvedano a dare la massima diffusione della presente ordinanza tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale o con eventuali ulteriori modalità ritenute congrue;

VISTO il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all'art. 35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato;

RITENUTO altresì di procedere, per quanto sopra specificato con riguardo alle attività economiche e produttive extra-agricole, al trasferimento delle risorse a Sviluppo Toscana S.p.a. tramite erogazioni proquota, a seguito dell'invio agli uffici regionali della comunicazione delle istruttorie delle rendicontazioni di spese completate e degli importi erogabili ai beneficiari finali;

TENUTO CONTO che per dare attuazione alle predette misure con la succitata ordinanza commissariale n. 20 del 22/03/2022 sono stati istituiti, a valere sulla contabilità speciale n. 6384 i capitoli di spesa n. 2251 "Contributo immediato sostegno attività economiche e produttive extra agricole", con una dotazione finanziaria di € 908.540,63, e n. 2252 "Contributo immediato sostegno attività economiche e produttive agricole", con una dotazione finanziaria di € 33.800,00;

PRESO ATTO che ai sensi di quanto stabilito dalla delibera CIPE 26 novembre 2020 n. 63 e dall'art. 41 del d.lgs. 16 luglio 2020, n. 76 per ciascuna misura indicata negli allegati 1 e 2 verranno acquisiti i codici CUP al momento dell'approvazione dell'atto che dispone il finanziamento pubblico e la relativa concessione;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare le disposizioni di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, relativamente alle modalità con cui riconoscere ed erogare il contributo di primo sostegno delle attività economiche e produttive extra-agricole danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici di cui alla DCM del 10 ottobre 2022 e all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 939 del 22 ottobre 2022;
2. di approvare le disposizioni di cui all'allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente atto, relativamente alle modalità con cui riconoscere ed erogare il contributo di primo sostegno delle attività economiche e produttive agricole danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici di cui alla DCM del 10 ottobre 2022 e all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 939 del 22 ottobre 2022;
3. di approvare l'allegato "1", contenente l'elenco delle attività economiche e produttive extra-agricole che possono accedere ai contributi secondo le disposizioni approvate con il presente atto, a farne parte integrante e sostanziale;
4. di approvare l'allegato "2" contenente l'elenco delle attività economiche e produttive agricole che possono accedere ai contributi secondo le disposizioni approvate con il presente atto, a farne parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che, con ordinanza commissariale n. 20 del 22/03/2022 sono stati istituiti a valere sulla contabilità speciale n. 6384 , i capitoli di spesa n. 2251 "Contributo immediato sostegno attività economiche e produttive extra agricole", con una dotazione finanziaria di € 908.540,63, e n. 2252 "Contributo immediato sostegno attività economiche e produttive agricole" con una dotazione finanziaria di € 33.800,00;
6. di rinviare a successivi atti l'assunzione di impegni di spesa di cui ai capitoli indicati al precedente punto 5 e le relative liquidazioni, previa verifica delle rendicontazioni di spesa presentate dai beneficiari con le modalità e le scadenze prescritte con il presente atto;
7. di rinviare, in riferimento alle attività economiche e produttive extra-agricole, a successive ordinanze il trasferimento dei fondi necessari a Sviluppo Toscana tramite erogazioni pro-quota a seguito dell'invio agli uffici regionali della comunicazione delle istruttorie delle rendicontazioni di spese completate e dei importi erogabili ai beneficiari finali;
8. di stabilire che il contributo in questione costituisce anticipazione sulle misure di cui all'articolo 25 comma 2 lettera e) D.lgs. 1/2018, e su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste;
9. di rinviare a successivi atti l'approvazione dell'elenco conclusivo degli importi erogati ai soggetti beneficiari nonché delle domande respinte;

10. di notificare il presente provvedimento ai Comuni ove hanno sede le attività economiche e produttive di cui agli allegati 1 e 2, affinché provvedano a dare la massima diffusione della presente ordinanza tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale;
11. di notificare il presente atto al Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Delegato
Eugenio Giani

Il Dirigente Responsabile
Angelo Marcotulli

Il Direttore
Albino Caporale

ALLEGATO 2

REGIONE TOSCANA - ELENCO IMPRESE AGRICOLE - ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI IL GIORNO 18 AGOSTO 2022 NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI MASSA E CARRARA

Comune	PR	C.F./P.IVA	ragione sociale/ denominazione dell'impresa agricola	Quantificazione dei costi (premi e sostegni)				Contributo immediato sostegno lettera d)	
				Ripristino danni alle parti strutturali e non (C) [Sezione 9, Tab. 1, Sommo A]	Ripristino dei macchinari e delle attrezzature (C) [Sezione 9, Importo B1]	Prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti (C) [Sezione 9, Importo B2]	Sostituzione o ripristino arredo locali (forniture e elettrodomestici) (C) [Sezione 9, Importo B3]		Totale [(A+B1+B2+B3) (C) [Sezione 9]
CARRARA	MS	00594170458	M. F.	€	4.800,00			€	4.800,00
CARRARA	MS	00591640453	ALESTE SOCIETA' AGRICOLA S.N.C.	€	9.000,00			€	9.000,00
MASSA	MS	00233230457	PODERE SCURTAROLA	€	26.230,00			€	20.000,00
				€				€	33.800,00

Allegato A

DISPOSIZIONI SULLE PRIME MISURE ECONOMICHE PER IMMEDIATO SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE EXTRA-AGRICOLE - OCDPC 939/2022, art. 4.

In base all'articolo 4 della OCDPC 939/2022 le presenti disposizioni definiscono i criteri di priorità e le modalità attuative per riconoscere i contributi di immediato sostegno (fino ad un massimo di euro 20.000,00) nei confronti delle attività economiche e produttive extra-agricole interessate dagli eventi di cui alla DCM 10 ottobre 2022 come elencate in allegato "1" che abbiano presentato domanda entro il termine previsto dalla nota inviata dal Responsabile del Settore Protezione Civile ai comuni interessati. Si definiscono inoltre le procedure di verifica e controllo nonché di eventuale revoca del contributo medesimo.

Il presente provvedimento è emanato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea.

1. FINALITÀ

Il contributo è finalizzato al recupero dell'immediata ripresa delle attività economiche e produttive extra-agricole ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della OCDPC 939/2022.

2. BENEFICIARI

Possono beneficiare del contributo

- imprese, liberi professionisti¹
- altri soggetti (quali associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari che esercitano un'attività economica non in forma principale)
- titolari di partita IVA ed iscritti al R.E.A.

esercitanti un'attività economica non ricompresa nella lettera "A" della classificazione ATECO 2007 che:

- il giorno 18 agosto 2022 erano proprietari o titolari di diritti reali (usufrutto, uso) o personali (comodato, locazione) di godimento rispetto agli immobili per cui sono stati dichiarati i danni;
- hanno presentato la domanda di contributo, utilizzando il modello di documentazione allegato all'OCDPC 939/2022 e trasmesso tramite PEC dal Settore Protezione Civile della Regione Toscana in data 22/11/2022 (prot. 0452367) ai comuni coinvolti e alle Amm.ni provinciali interessate;

Sono ammesse più domande per una stessa attività economica soltanto se afferenti a diverse unità locali e comunque nel limite massimo complessivo di Euro 20.000,00 per ogni attività economica extra-agricola.

I richiedenti, devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti, che saranno verificati dal soggetto gestore a seguito della presentazione di richiesta di erogazione del contributo, come specificato al paragrafo 5:

- 1.** essere impresa attiva e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, fatta eccezione per il concordato preventivo con continuità aziendale e l'accordo di ristrutturazione dei debiti;
- 2.** essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (DURC) alla data di presentazione della richiesta di contributo e fino alla data di erogazione;
- 3.** non avere ricevuto altri aiuti o indennizzi assicurativi per gli stessi beni oggetto del contributo, salvo quanto specificato al paragrafo 4.

¹ Per liberi professionisti si intendono i lavoratori autonomi in possesso di partita IVA ed esercitanti attività economica volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale in analogia alla definizione di impresa.

3. OGGETTO

Il contributo è destinato a:

A)

1. il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato sede dell'attività extra-agricola (o che costituisce attività);
2. il ripristino dei danni ad aree e fondi esterni con interventi funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività;
3. il ripristino dei danni alle pertinenze che siano direttamente funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva;

B)

1. il ripristino o sostituzione dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti;
2. il riacquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili;
3. il ripristino o sostituzione di arredi locali ristoro e relativi elettrodomestici strettamente connessi all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività economica e produttiva extra-agricola ed indispensabili per legge;
4. la sostituzione o riparazione dei beni mobili registrati che rappresentano oggetto o bene strumentale per l'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva;

C)

1. la delocalizzazione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile sede dell'attività (o che costituisce attività), tramite affitto temporaneo di un immobile o altra soluzione temporanea (es. container), ricostruzione in sito o in altro sito della medesima Regione, acquisto nuova sede.

Nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui sopra non sia sufficiente a garantire tale ripristino, il contributo, sempre all'interno del massimale di euro 20.000,00 può essere riconosciuto a fronte degli oneri per il noleggio di strutture prefabbricate ovvero per l'affitto di locali idonei per la ripresa dell'attività produttiva.

Non sono ammissibili costi/spese riferiti al ripristino dell'integrità di:

- immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie ove tale difformità comporti variazioni essenziali ai sensi della legge 28/2/1985 n. 47 e successive modifiche e integrazioni, salvo che sia intervenuta sanatoria in data precedente all'evento;
- pertinenze, quali cantine, garage, scantinati, ed i beni ivi contenuti, i danni a giardini, piscine, terreni, i muri perimetrali dei cortili e dei giardini, le recinzioni, le infrastrutture private tranne nei casi previsti al punto A), 2 e 3 (funzionali all'immediata ripresa dell'attività);
- edifici collabenti, cioè quelli che per le loro caratteristiche (ovvero l'accentuato livello di degrado) non sono suscettibili di produrre reddito, ad es. ruderi, porzioni di fabbricato vuote e non completate (accatastati nell'apposita categoria catastale F/2 "unità collabenti");
- beni mobili registrati, tranne che per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, lett. b) dell'O.C.D.P.C. n. 939 del 10/10/2022 e come dettagliato alla lett B), punto 4) del presente paragrafo;
- parti comuni danneggiate di edifici residenziali, in cui, oltre alle unità abitative, siano presenti unità immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo.

4. QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il limite massimo del contributo concedibile è pari a euro 20.000,00 per ogni attività economica, produttiva extra-agricola eventualmente anche quale somma riferita ai danni dichiarati su più unità locali e corrispondente a più moduli C1.

Esso costituisce anticipazione sulle misure di cui all'articolo 25 comma 2 lettera e) D.lgs. 1/2018 (se attivate a seguito di provvedimento statale), e su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

Nel caso in cui i beneficiari ottengano indennizzi assicurativi a valere sugli stessi beni oggetto del contributo, l'importo assegnato viene ricalcolato per la parte degli interventi ammissibili che eccedano tale copertura assicurativa. Il contributo, fermo restando il limite di Euro 20.000,00 non potrà comunque essere superiore alla differenza tra il valore totale del danno quantificato e l'indennizzo percepito.

5. PROCEDURA

I soggetti richiedenti l'intervento di primo sostegno, elencati nel documento riepilogativo allegato 1 al presente provvedimento e che è trasferito a Sviluppo Toscana a cura del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese subito dopo l'adozione dello stesso, possono presentare istanza di erogazione una volta completato l'intervento di ripristino, caricando la documentazione di spesa sul portale web appositamente approntato da Sviluppo Toscana a partire dalle ore 10.00 del 28/04/2023 accessibile dalla home page del sito www.sviluppo.toscana.it

Il termine ultimo per la rendicontazione delle spese è fissata alle ore 17:00 del 31/07/2023. La documentazione di spesa è esaminata del soggetto gestore Sviluppo Toscana S.p.A., unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo 2.

La documentazione di spesa è esaminata del soggetto gestore Sviluppo Toscana S.p.A., unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo 2. L'erogazione del contributo è disposta contestualmente alla concessione del contributo con le seguenti tempistiche:

- per domande di erogazione pervenute entro il 31/05/2023, a seguito della trasmissione da parte di Sviluppo Toscana dell'elenco delle domande esaminate e dei relativi esiti entro il 31/08;
- per le domande di erogazione pervenute dal 01/06 al 31/07/2023, a seguito della trasmissione da parte di Sviluppo Toscana dell'elenco delle domande esaminate e dei relativi esiti entro il 31/12, compatibilmente con le tempistiche relative alla chiusura delle scritture contabili.

Entro il 15/06 Sviluppo Toscana Spa comunica agli uffici regionali competenti per la presente procedura l'ammontare delle risorse richieste al 31/05. A fronte di tale comunicazione il Commissario delegato procede all'erogazione dell'equivalente somma al gestore.

Eventuali proroghe al termine del 31/07, adeguatamente motivate, posticipano anche i termini per l'ammissibilità della spesa, potranno essere richieste entro la scadenza del termine e saranno soggette ad approvazione da parte del soggetto gestore, previa consultazione del Settore Politiche di Sostegno alle imprese e soltanto se compatibili con il rispetto dei termini assegnati dal Dipartimento della Protezione Civile per la realizzazione degli interventi di ripristino.

La concessione dell'eventuale proroga disciplinerà anche il termine ultimo e la durata del procedimento di erogazione.

Sviluppo Toscana provvede all'esame dei requisiti elencati al paragrafo 2 (Beneficiari) ai punti 1, 2 e 3 secondo l'ordine cronologico di completamento dell'istanza da parte dei soggetti richiedenti.

La mancanza anche di uno solo di tali requisiti impedisce al soggetto gestore di verificare la documentazione presentata in sede di rendicontazione ed il relativo esito negativo è comunicato all'impresa con le modalità descritte nel paragrafo 7 "Controlli e Revoche".

A seguito della verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità, Sviluppo Toscana procede all'esame della rendicontazione delle spese.

Le spese rendicontate e inserite sul portale devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente eseguiti dai beneficiari a partire dalla data successiva al verificarsi dell'evento calamitoso ed entro e non oltre il termine del 31/07 (con annotazione nei libri contabili, senza

possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero). A tal fine si considera come data di esecuzione del pagamento:

- in caso di bonifico, la data di addebito risultante dall'estratto di conto corrente intestato al soggetto beneficiario;
- in caso di ricevuta bancaria, la data di pagamento risultante dalla ricevuta;
- in caso di pagamento con carta di credito, la data di addebito del saldo periodico della carta risultante dall'estratto di conto corrente intestato al soggetto beneficiario;
- in caso di assegno bancario, la data di emissione dell'assegno risultante dalla "figlia".

L'organismo istruttore verifica che la documentazione prodotta rispetti quanto indicato nel modulo C di segnalazione danni.

La rendicontazione deve essere trasmessa attraverso il portale accessibile dal sito www.sviluppo.toscana.it (sezione "Rendicontazioni/Bandi emergenze-calamità") con le indicazioni e le credenziali che saranno disponibili sullo stesso sito a partire dalle ore 9,00 del 27 aprile 2023.

Ulteriori informazioni e chiarimenti relativi alla rendicontazione delle spese potranno essere richiesti a partire dalla stessa data al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria: ocdpc939@sviluppo.toscana.it

Dovrà essere inserita sul relativo portale la seguente documentazione:

- apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese sostenute per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive;
- tabella riepilogativa dei costi sostenuti in relazione alle voci di spesa e agli importi indicati nel modello C con il chiaro riferimento agli estremi dei relativi giustificativi di spesa, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o da altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/07);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso dei requisiti;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA) redatta sul modello disponibile tra gli allegati in calce della presente pagina. Si ricorda, infatti, che l'IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario: nel caso in cui il Beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto, i costi che gli competono andranno indicati al netto dell'IVA diversamente, ove l'IVA non sia recuperabile, i costi potranno essere indicati comprensivi dell'IVA;
- per le sole imprese beneficiarie di indennizzi assicurativi: quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazioni con dettaglio delle spese oggetto del rimborso.

In nessun caso sono ammessi pagamenti in contanti o pagamenti in compensazione.

I beneficiari sono tenuti a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati per dieci anni dalla data in cui è concesso il contributo. Tutti gli originali di spesa, devono essere "annullati" mediante l'apposizione di un timbro che riporti la seguente dicitura:

"Documento contabile finanziato a valere sull'intervento di primo sostegno DI CUI ALL'ORDINANZA COMMISSARIALE ² _____ ammesso per Euro"

² Deve essere inserito il numero di ordinanza del Commissario delegato con cui si approva il presente provvedimento.

Nelle fatture elettroniche tale dicitura dovrà essere inserita, di norma, nel corpo della fattura ovvero nel campo note della stessa all'atto di emissione. Quando ciò non sia possibile i beneficiari devono seguire le indicazioni riportate nel sito di Sviluppo Toscana Spa all'indirizzo http://www.sviluppo.toscana.it/fattura_ele

L'attività istruttoria si conclude con l'assunzione di un atto di concessione da parte del commissario che verrà pubblicato sul BURT. Tale pubblicazione ha efficacia di notifica

I soggetti non ammessi riceveranno notifica del provvedimento via PEC da parte di Sviluppo Toscana Spa, con l'indicazione delle relative motivazioni e dei termini entro cui presentare eventuale istanza di riesame o di ricorso ai sensi della norma vigente.

Eventuali richieste in autotutela devono essere inviate entro 150 giorni dalla data di notifica del provvedimento di respingimento.

Anche in caso di concessione parziale del contributo, con esclusione di alcune voci di spesa, i richiedenti riceveranno notifica dell'atto da parte di Sviluppo Toscana Spa, contenente la motivazione di parziale inammissibilità delle spese.

La durata del procedimento di istruttoria della richiesta di erogazione e dei requisiti di ammissibilità è fissata in **90 giorni** dal completamento dell'invio dell'istanza. In caso di richiesta di integrazione i termini si intendono sospesi, la sospensione può avvenire per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni.

In assenza dell'invio della documentazione richiesta entro i termini Sviluppo Toscana procede all'esame della domanda di erogazione sulla base della documentazione disponibile.

Ogni beneficiario può presentare un'unica domanda di erogazione alla scadenza sopra indicata.

La concessione del contributo è sempre subordinata al rilascio del "codice concessione RNA" nell'ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017. Inoltre, per i beneficiari che hanno dichiarato indennizzi assicurativi in corso di quantificazione, la liquidazione del contributo avviene previa acquisizione dei dati sugli indennizzi percepiti o deliberati, fino a concorrenza della differenza tra il valore del danno quantificato e l'importo già rimborsato e fermo restando il limite massimo di Euro 20.000,00.

Sviluppo Toscana provvede inoltre ad estrarre dall'elenco delle n. 74 attività economiche e produttive che hanno presentato il modello di segnalazione danni al comune di competenza, un campione pari al 20% sul quale effettuare una verifica relativamente ai dati ed alle informazioni rilasciate in sede di rendicontazione ed oggetto della dichiarazione sostitutiva presentata dall'interessato, sulla base di quanto stabilito dal D.P.R. n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm. ed ii.

Sul campione selezionato saranno inoltre effettuate verifiche sulla dichiarazione rilasciata sul modulo C relativa al nesso di causalità del danno con l'evento. Il controllo è esplicato tramite sopralluoghi o con l'ausilio delle mappe di ricognizione delle aree colpite dall'evento nonché con la collaborazione degli uffici tecnici della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana e dei Comuni ove ha sede l'unità locale oggetto di controllo.

Al soggetto interessato dal controllo viene data apposita comunicazione e l'interessato è obbligato ad esibire, pena la revoca del contributo, tutta la documentazione di cui è stata dichiarata l'esistenza.

Ove in sede di controllo vengano accertati dati non conformi a quelli dichiarati tali da incidere nel diritto al contributo e nel relativo ammontare, il soggetto decade dal contributo, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge.

Al di fuori di tali ipotesi, l'accertamento può determinare la riduzione dell'importo ammesso a contributo.

I controlli a campione sono effettuati entro i termini previsti per l'erogazione del contributo. I relativi esiti sono comunicati al Commissario delegato per il tramite del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese.

6. LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE

Il trasferimento delle risorse a Sviluppo Toscana avviene per tranches fino all'ammontare massimo di € 908.540,63 indicato in ordinanza.

Il Settore Politiche di Sostegno alle Imprese provvede a predisporre gli atti di impegno e liquidazione a favore di Sviluppo Toscana delle somme necessarie a far fronte alle richieste esaminate con esito positivo.

Sviluppo Toscana provvede all'aggiornamento delle informazioni necessarie alla predisposizione del rendiconto alla Ragioneria Generale dello stato inserendo sulla piattaforma informatica predisposta dalla Regione Toscana per ogni beneficiario:

- la domanda presentata con i relativi allegati;
- la documentazione di spesa presentata;
- la disposizione con cui è stata autorizzata la liquidazione;
- il mandato quietanzato.

Tale documentazione deve essere caricata non oltre il 10 gennaio dell'anno successivo alle date di emissione dei mandati commissariali. Al fine di garantire le necessarie tempistiche per la verifica della documentazione a rendicontazione da parte degli uffici regionali è necessario che Sviluppo Toscana provveda alla trasmissione al Settore Protezione civile regionale della documentazione attestante la spesa da caricare sul portale Fenix contestualmente alla sua disponibilità, non rinviando tale adempimento al termine del 10 gennaio sopra indicato. Attraverso la piattaforma Fenix tutta la documentazione è resa disponibile al Settore Contabilità, che provvede ad una ulteriore verifica ed alla consegna della documentazione alla Ragioneria dello Stato, allegandola al rendiconto delle entrate e delle spese dell'intervento delegato e alla sezione dimostrativa dei crediti e dei debiti secondo lo schema stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Qualora dalle verifiche operate dal Settore si riscontrassero delle carenze documentali lo stesso si attiva tempestivamente nei confronti di Sviluppo Toscana per l'integrazione della documentazione. Nel caso in cui il riscontro della carenza documentativa sia rilevato dal Settore Contabilità, quest'ultimo segnala al Settore Politiche di Sostegno alle Imprese quanto rilevato, perché si faccia inoltrare tempestivamente l'integrazione documentale da Sviluppo Toscana. In caso di inadempienza da parte di Sviluppo Toscana degli obblighi rendicontativi, che impediscano al Commissario di assolvere correttamente ai propri adempimenti rendicontativi, le somme per le quali non sia pervenuta la documentazione giustificativa saranno oggetto di provvedimento di recupero da parte del Commissario.

7. CONTROLLI E REVOCHE

Sviluppo Toscana verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2 e l'ammissibilità dei titoli di spesa presentati rispetto a quanto disciplinato al paragrafo 3 per tutti i soggetti richiedenti l'erogazione.

Al termine dell'esame di tutte le richieste di erogazione presentate e dell'espletamento delle verifiche sulle pratiche estratte a campione il Commissario, (o in futuro il soggetto prosecutore) adotta un atto conclusivo con l'indicazione di tutte le imprese beneficiarie del contributo e del rispettivo importo erogato e di quelle respinte, sulla base del riepilogo predisposto da Sviluppo Toscana S.p.A.

Nel caso in cui emergano motivi di revoca a seguito dell'adozione del suddetto atto, derivanti dal verificarsi di fatti che determinano il venir meno della concessione del contributo di primo sostegno, la Regione Toscana provvede, per conto del Commissario (o in futuro il soggetto prosecutore) alla fase del recupero coattivo mediante recupero in bonis o iscrizione a ruolo secondo quanto disciplinato dal regolamento di contabilità (D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii.), previa adozione del provvedimento di revoca.

Il Settore responsabile del procedimento di concessione dei contributi cura anche il procedimento di revoca.

8. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX ART. 35 DEL D.L. 30 APRILE 2019, n. 34

Le attività economiche beneficiarie del contributo di cui al presente disciplinare sono inoltre soggette alla verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 40/2009, il Responsabile del procedimento è il Dirigente responsabile del "Settore Politiche di Sostegno alle imprese" della Regione Toscana.

Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive con le modalità di cui alla D.G.R. n. 1040 del 02.10.2017.

Informazioni relative al presente intervento e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste a: Sviluppo Toscana (www.sviluppo.toscana.it) - ocdpc939@sviluppo.toscana.it

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

-il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dal presente intervento;

- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente intervento, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;

- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione;

- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990;

- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;

- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

Il Responsabile della protezione dei dati è il dr. Leonardo Borselli (dati di contatto:

[email://@regione.toscana.it](mailto:dpo//@regione.toscana.it) / < <mailto:rpdp@regione.toscana.it> >). I dati saranno conservati

presso gli uffici del Responsabile del procedimento - Settore Politiche di sostegno alle imprese, per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

Il responsabile esterno del trattamento è: Sviluppo Toscana S.p.A. Dati di contatto: Via Giacomo Matteotti, 60 50132 Firenze (FI) - legal@pec.sviluppo.toscana.it.

L'interessato potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE/2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o al Data Protection Officer ex art.38 paragrafo 4.

L'interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (dpo@regione.toscana.it).

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati che lo riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell'art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE/2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo (<http://www.garanteprivacy.it/>) e, con riferimento all'art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), quello di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.

ALLEGATO B

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE IMPRESE AGRICOLE CHE HANNO
SUBITO DANNI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESE IL
GIORNO 18 AGOSTO 2022 NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI MASSA E CARRARA, IN
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA COMMISSARIO DELEGATO O.C.D.P.C. N. 939/2022

INDICE

1. Finalità e Risorse.....	3
1.1. Finalità e obiettivi.....	3
2. Requisiti di ammissibilità Beneficiari.....	3
2.1. Condizioni di accesso.....	4
2.2. Esclusioni.....	5
2.3. Procedura.....	6
2.4. Cumulabilità.....	7
3. Valutazione e istruttoria.....	7
3.1. Modalità di istruttoria e fasi del procedimento.....	7
3.2. Istruttoria di ammissibilità.....	7
3.3. Integrazione documentale.....	8
4. Cause di inammissibilità.....	8
4.1. Formazione della graduatoria e concessione contributo.....	8
5. Verifiche, controlli e revoche.....	9
6. Responsabile del procedimento.....	9
7. Trattamento dei dati personali.....	10
8. Disposizioni finali.....	10

1. Finalità e Risorse

1.1. Finalità e obiettivi

In base all'articolo 4 della OCDPC 939/2022 le presenti disposizioni definiscono i criteri di priorità e le modalità attuative per riconoscere i contributi di immediato sostegno (fino ad un massimo di euro 20.000,00) nei confronti delle imprese agricole, come elencate in allegato "2", interessate dagli eventi di cui alla DCM 10/10/2022 (GURI serie generale n. 249 del 24-10-2022) e che abbiano presentato domanda entro il termine previsto dalla nota inviata dal Responsabile del Settore Protezione Civile ai comuni interessati. Si definiscono inoltre le procedure di verifica e controllo nonché di eventuale revoca del contributo medesimo.

Il sostegno di cui al presente provvedimento è concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione Europea e riguarda esclusivamente la produzione e il commercio dei prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Il contributo è finalizzato al recupero dell'immediata ripresa delle attività economiche e produttive agricole ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della OCDPC 939/2022.

L'aiuto è concesso per le finalità di cui all'art. 25, comma 2 lettera c) del Decreto legislativo 1/2018 "Codice della Protezione Civile".

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile per la presente procedura, ai sensi di quanto previsto dall'ordinanza commissariale è pari ad € 33.800,00.

2. Requisiti di ammissibilità Beneficiari

Sono ammesse a beneficiare del sostegno le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese la cui attività non risulti cessata al momento in cui hanno presentato la domanda di contributo.

I richiedenti, devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti, che saranno verificati dall'ufficio istruttore a seguito della presentazione di richiesta di erogazione del contributo, come di seguito specificato:

1. nel giorno 18 agosto 2022 erano proprietari o titolari di diritti reali (usufrutto, uso) o personali (comodato, locazione) di godimento rispetto agli immobili per cui sono stati dichiarati i danni;
2. hanno presentato la domanda di contributo, utilizzando il modello di documentazione allegato all'OCDPC 939/2022 e trasmesso tramite PEC dal Settore Protezione Civile della Regione Toscana in data 22/11/2022 (prot. 0452367) ai comuni coinvolti e alla Amm.ne provinciali interessate;
3. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali (DURC); non avere ricevuto altri aiuti o indennizzi assicurativi per gli stessi beni oggetto del contributo, salvo quanto specificato al paragrafo "Quantificazione del contributo".

Sono ammesse più domande per una stessa impresa agricola soltanto se afferenti a diverse UTE e comunque nel limite massimo complessivo di Euro 20.000,00 per ogni impresa agricola.

2.1. Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Beneficiari" devono dichiarare al momento della presentazione dell'istanza di erogazione di essere consapevoli che, per poter ricevere il contributo, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (DURC) alla data di presentazione della richiesta di contributo e fino alla data di erogazione;
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale¹ o da

¹Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;

3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e tranne nei casi in cui lo stato di difficoltà sia conseguente ai danni arrecati da calamità naturali;
 4. ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, lettere a) e b) del Regolamento (UE) n. 1408/2013, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo, tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (25.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto l'equivalente sovvenzione lordo);
 5. possedere il fascicolo elettronico aziendale costituito ai sensi del DPR 503/99 ed essere iscritto all'anagrafe regionale sul sistema informativo di Artea;
- Oltre a quanto sopra riportato, i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:
6. di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda;
 7. che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente.

I requisiti devono essere posseduti e verificati prima dell'atto di assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti, la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "Formazione della graduatoria e concessione contributo".

Il soggetto alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che:

- il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti all'eccezione del punto 4, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio, con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;
- il mancato soddisfacimento della condizione di ammissibilità di cui al precedente punto 4 porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per quegli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Spese ammissibili

Sono ammissibili i contributi finalizzati a:

A)

1. il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato che costituisce attività;
2. il ripristino dei danni ad aree e fondi esterni con interventi funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività;
3. il ripristino dei danni alle pertinenze che siano direttamente funzionali all'immediata ripresa della capacità produttiva.

B)

1. il ripristino o sostituzione dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti;
2. l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili;

C)

1. la delocalizzazione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile sede dell'attività (o che costituisce attività), tramite affitto di immobile o soluzione temporanea (ad es. container) in altro sito;

Nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui sopra non sia sufficiente a garantire tale ripristino, il contributo, sempre all'interno del massimale di euro 20.000,00, limitato in prima istanza ad una quota in uguale proporzione per tutti i richiedenti l'immediato sostegno, può essere riconosciuto a fronte degli oneri per il noleggio di strutture prefabbricate ovvero per l'affitto di locali idonei per la ripresa dell'attività produttiva.

2.2. Esclusioni

Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento i danni:

- a) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'impresa agricola e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa;
- b) relativamente a interventi di delocalizzazione e ripristino, ai danni a fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
- c) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- d) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
- e) ai beni mobili registrati (veicoli);

Non sono ammessi a contributo:

- a) le spese pagate in contanti;
- b) i giustificativi di spesa parzialmente quietanzati in sede di rendicontazione finale;
- c) il costo della perizia;
- d) i giustificativi di spesa emessi da soci/amministratori dell'impresa beneficiaria o da coniugi/parenti/affini entro il secondo grado degli stessi; a tal fine ciascun socio/amministratore dovrà fare un'apposita dichiarazione contenente l'elenco dei rispettivi coniugi/parenti/affini entro il secondo grado con dati anagrafici e codice fiscale, da presentare in sede di richiesta di erogazione del contributo richiesto;
- e) spese per la rimozione di detriti e di pulizia.

Qualora in sede di rendicontazione siano presentate fatture con spese esposte parzialmente ammissibili sarà disposto un pagamento parziale corrispondente con una quietanza non generica che chiarisca quali siano le spese evidenziate in fattura che sono realmente pagate, ferma restando la necessità di integrale quietanza della componente fiscale se presente.

Il limite massimo del contributo concedibile è pari a euro 20.000,00 per ogni attività economica, produttiva agricola eventualmente anche quale somma riferita ai danni dichiarati su più unità locali e corrispondente a più moduli C1.

Esso costituisce anticipazione sulle misure di cui all'articolo 25 comma 2 lettera e) D.lgs. 1/2018 (se attivate a seguito di provvedimento statale), e su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente provvedimento gli interventi non direttamente collegati allo svolgimento delle attività di produzione primaria.

Nel caso in cui i beneficiari ottengano indennizzi assicurativi a valere sugli stessi beni oggetto del contributo, l'importo assegnato viene ricalcolato per la parte degli interventi ammissibili che eccedano tale copertura assicurativa. Il contributo, fermo restando il limite di Euro 20.000,00 non potrà comunque essere superiore alla differenza tra il valore totale del bene e l'indennizzo percepito.

2.3. Procedura

I soggetti a cui è assegnato il contributo, elencati nel documento riepilogativo allegato 2, possono presentare istanza di erogazione, una volta completato l'intervento di ripristino, inviando la documentazione di spesa,

corredata dalle autodichiarazioni di cui al paragrafo 2, tramite posta elettronica certificata (PEC) **all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it a partire dalle ore 9:00 del 28/04/2023.**

L'istanza deve essere indirizzata **al settore "Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici"**.

Il termine ultimo assegnato alle imprese per l'invio della rendicontazione è fissata alle ore 23,59 del 31/07/2023.

Eventuali proroghe al termine del 31/07/2023, adeguatamente motivate, potranno essere richieste entro la scadenza del termine, e saranno soggette ad approvazione da parte previa consultazione del Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici e soltanto se compatibili con il rispetto dei termini assegnati dal Dipartimento della Protezione Civile per la conclusione del piano degli interventi.

La concessione dell'eventuale proroga disciplinerà anche il termine ultimo e la durata del procedimento di erogazione.

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente eseguiti dai beneficiari a partire dalla data successiva al verificarsi dell'evento calamitoso ed entro e non oltre del 31/07/2023.

L'Ufficio Competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I.) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale verifica che la documentazione prodotta rispetti quanto indicato nel modulo C di segnalazione danni.

La rendicontazione deve contenere la seguente documentazione:

- tabella riepilogativa dei costi sostenuti con il chiaro riferimento agli estremi dei relativi giustificativi di spesa, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o da altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa anticiclaggio D.Lgs. 231/07);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al mantenimento dei requisiti;
- il conto corrente bancario da cui sono effettuati i pagamenti deve essere intestato al soggetto richiedente.

I beneficiari sono tenuti a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati per dieci anni dalla data in cui è concesso il contributo.

L'erogazione del contributo, previa verifica della sussistenza dei requisiti elencati al paragrafo 2, verrà effettuato dall'Ufficio istruttore competente.

Ai sensi del D. Lgs 159/2011 trascorsi 30 giorni dalla richiesta di comunicazione antimafia tramite interrogazione della banca dati, l'Ufficio competente, acquisita la dichiarazione di cui all'allegato 2, procede all'erogazione che è sottoposta a condizione risolutiva e a conseguente revoca e recupero del contributo, in caso di esito negativo della suddetta verifica.

La durata del procedimento di esame della rendicontazione e di erogazione è fissato in 90 giorni dal termine ultimo fissato per l'invio della rendicontazione. In caso di richiesta di integrazione i termini si intendono sospesi, la sospensione può avvenire per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni.

Eventuali richieste di riesame in autotutela devono essere inviate entro 150 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.

La mancata presentazione di istanza di erogazione, entro il termine sopra indicato è equiparata ad una rinuncia.

La concessione del contributo è sempre subordinata al rilascio del "codice concessione RNA" nell'ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017.

Per i beneficiari che hanno ricevuto indennizzi assicurativi, o per cui gli stessi sono in corso di quantificazione, la liquidazione del contributo avviene previa acquisizione dei dati sugli indennizzi percepiti o deliberati, fino a concorrenza della differenza tra il valore del bene danneggiato e l'importo già rimborsato e fermo restando il limite massimo complessivo di Euro 20.000,00.

2.4. Cumulabilità

L'intervento previsto è cumulabile con altre agevolazioni concesse nei limiti di quanto previsto all'articolo 5 "Cumulo" del Regolamento (UE) 1408/2013 e s.m.i".

Al fine del rispetto del divieto di cumulo e di evitare un doppio finanziamento, tutti gli originali di spesa, devono essere "annullati" mediante l'inserimento nel documento della seguente dicitura1:

"Spesa finanziata dal bando PER LA CONCESSIONE DI AIUTI-ALLE IMPRESE AGRICOLE PER DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 18 AGOSTO DEI COMUNI DI MASSA E CARRARA, IN PROVINCIA DI MASSA-CARRARA – ORDINANZA COMMISSARIALE N. 939/2022 per Euro"

In ogni caso la somma del sostegno pubblico complessivamente fornito non può superare l'importo totale dei costi ammissibili.

3. Valutazione e istruttoria

3.1. Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

L'attività istruttoria regionale è svolta dall'Ufficio Competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I.) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Il soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare all'agevolazione prima dell'adozione del provvedimento amministrativo di concessione. Detta rinuncia non determina l'adozione di un atto di revoca da parte dell'amministrazione.

L'iter procedimentale si articola nelle seguenti fasi:

- istruttoria di ammissibilità (v. paragrafo 3.2).
- formazione dell'elenco delle imprese ammesse e importi concessi (v. paragrafo 4.1)

3.2. Istruttoria di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti di ammissibilità.

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti ivi elencati;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo Condizioni di accesso .

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 saranno soggette a verifica su un campione pari al 10% entro i 30 giorni seguenti al termine finale per la presentazione delle domande.

3.3. Integrazione documentale

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità emerga l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dall'Ufficio istruttore è fissato in 10 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui l'Amministrazione regionale e l'Ufficio istruttore lo riterranno necessario.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà esaminata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 2.3 come obbligatori e non presentati con la domanda.

4. Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio, **immediatamente verificabili**:

- la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti di cui al paragrafo 2.3;

- l'errato invio della domanda;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata sottoscrizione delle autocertificazioni richieste dal bando;
- la mancata allegazione del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante e degli altri firmatari le dichiarazioni facenti parte della domanda;
- la mancata allegazione della documentazione obbligatoria a corredo della domanda;
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo Condizioni di accesso.

4.1. Formazione della graduatoria e concessione contributo

Al termine dell'istruttoria l'ufficio dell'ufficio competente adotterà quindi l'atto con cui verranno approvati i seguenti elenchi:

- imprese ammesse, con importi liquidati alla luce delle risorse effettivamente assegnate;
- imprese non ammesse a causa dell'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità di cui al paragrafo 3.2 ovvero a seguito di rinuncia;

Il suddetto atto viene trasmesso ai richiedenti con comunicazione inviata tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) a cura dell'Ufficio Competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I.) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Nel caso in cui il totale degli importi ammissibili sia superiore alla disponibilità di fondi stanziati di cui alla presente ordinanza, gli importi dei contributi spettanti ai singoli beneficiari saranno rimodulati nella stessa proporzione al fine di garantire a tutti i richiedenti che ne hanno i requisiti l'accesso ai rimborsi in egual misura.

In caso di rinunce o di revoche successive alla pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse, i relativi importi saranno ripartiti in misura proporzionale a tutti i beneficiari fino al limite degli importi ammissibili.

Il soggetto richiedente che, dopo aver presentato istanza di contributo, ceda l'attività economica, decade dal contributo medesimo.

Il Settore Competente, "Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici", provvede a predisporre gli atti di impegno e liquidazione, a favore dei beneficiari, delle somme necessarie a far fronte alle richieste esaminate con esito positivo.

L'ufficio competente provvede all'aggiornamento delle informazioni necessarie alla predisposizione del rendiconto alla Ragioneria Generale dello Stato inserendo sulla piattaforma informatica predisposta dalla Regione Toscana per ogni beneficiario:

- la domanda presentata con i relativi allegati;
- la documentazione di spesa presentata;
- il mandato quietanzato.

Tale documentazione deve essere caricata non oltre il 10 gennaio dell'anno successivo alle date di emissione dei mandati commissariali. Al fine di garantire le necessarie tempistiche per la verifica della documentazione a rendicontazione da parte degli uffici regionali è tuttavia necessario che l'ufficio competente provveda all'inserimento sulla piattaforma della documentazione attestante la spesa contestualmente alla sua disponibilità, non rinviando tale adempimento al termine del 10 gennaio sopra indicato. Il Settore competente trasmette - attraverso la piattaforma di cui sopra - tutta la documentazione al Settore Protezione Civile Regionale che provvede ad una ulteriore verifica ed alla consegna della documentazione alla Ragioneria dello Stato, allegandola al rendiconto delle entrate e delle spese dell'intervento delegato ed alla sezione dimostrativa dei crediti e dei debiti secondo lo schema stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Qualora dalle verifiche operate dall'ufficio Competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I.) si riscontrassero delle carenze documentali lo stesso si attiva tempestivamente per l'integrazione della documentazione. Nel caso in cui il riscontro della carenza documentativa sia rilevato dal Settore Protezione Civile Regionale, quest'ultimo segnala al Settore competente quanto rilevato, perché si faccia inoltrare tempestivamente l'integrazione documentale. In caso di inadempienza degli obblighi rendicontativi, che impediscano al Commissario di assolvere correttamente ai propri adempimenti rendicontativi, le somme per le quali non sia pervenuta la documentazione giustificativa saranno oggetto di provvedimento di recupero da parte del Commissario.

5. Verifiche, controlli e revoche

L'ufficio Competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I.), verifica la documentazione di spesa presentata dai soggetti richiedenti l'erogazione con le modalità descritte nel paragrafo procedura e, prima di procedere alla

liquidazione, provvede ad acquisire i codici SIAN ed, in caso di esito negativo, comunica al richiedente le cause di inammissibilità e l'avvio del procedimento di revoca ai sensi della L. 240/1990. Il richiedente può presentare eventuali osservazioni o controdeduzioni entro 15 gg. dalla comunicazione di non ammissibilità. L'Ufficio competente esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, qualora non siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, è comunicata al beneficiario l'archiviazione del procedimento. In caso contrario viene confermato l'esito di non ammissibilità.

L'ufficio competente provvede ad estrarre dall'elenco delle domande ricevute un campione pari al 10% delle domande presentate sul quale effettuare una verifica relativamente ai dati ed alle informazioni rilasciate in sede di rendicontazione ed oggetto della dichiarazione sostitutiva presentata dall'interessato, sulla base di quanto stabilito dal D.P.R. n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm. ed ii.

Sul campione selezionato saranno inoltre effettuate verifiche relative al nesso di causalità del danno con l'evento. Il controllo è esplicito tramite sopralluoghi o con l'ausilio delle mappe di ricognizione delle aree colpite dall'evento nonché presso gli uffici tecnici degli Enti competenti.

Al soggetto interessato dal controllo viene data apposita comunicazione e l'interessato è obbligato ad esibire, pena la revoca del contributo, tutta la documentazione di cui è stata dichiarata l'esistenza.

I controlli a campione sono effettuati entro i termini previsti per l'erogazione del contributo.

Nel caso in cui emergano motivi di revoca successivamente all'avvenuta erogazione, derivanti dagli esiti dell'interrogazione della banca dati antimafia o dall'emergere di fatti che determinano il venir meno della concessione del contributo, il Settore responsabile del procedimento, previo avvio di revoca sopra descritto, cura il procedimento di revoca e di recupero dell'aiuto erogato.

La Regione Toscana provvede alla fase del recupero coattivo mediante recupero in bonis o iscrizione a ruolo secondo quanto disciplinato dal regolamento di contabilità (D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii.).

6. Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- a) per il bando e la formazione della graduatoria: il Dirigente del Settore "Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici" che approva la graduatoria;
- b) per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente o un suo delegato dell'Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore "Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici". della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale con le modalità di cui alla D.G.R. n. 1040 del 02.10.2017.

7. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

- il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dal presente intervento;
- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente intervento, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

Il Responsabile della protezione dei dati è il dr. Leonardo Borselli (dati di contatto: email:/dpo//@regione.toscana.it/ <mailto:rpdp@regione.toscana.it >).

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento, per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

L'interessato potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE/2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o al Data Protection Officer ex art.38 paragrafo 4. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (dpo@regione.toscana.it). Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati che lo riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell'art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE/2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo (<http://www.garanteprivacy.it/>) e, con riferimento all'art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), quello di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.

Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

8. Disposizioni finali

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

**REGIONE TOSCANA****Ordinanza commissariale N° 27 del 12/04/2023***Oggetto:*

O.C.D.P.C. n. 939 del 26/10/2022 - D.C.M. del 09/02/2023 - Approvazione dell'elenco dei soggetti ammissibili alla concessione ed erogazione dei contributi di immediato sostegno nei confronti dei nuclei familiari interessati dagli eventi meteorologici di cui alla DCM del 10/10/2022 e definizione delle modalità operative.

Gestione Commissariale: OCDPC 939/2022 - eventi metereologici 18 agosto 2022 nella provincia di Massa Carrara

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

Dirigente Responsabile: Bernardo MAZZANTI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*ALLEGATI N°2**ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Elenco dei soggetti ammissibili
B	Si	Elenco impegni

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 2

- A* *Elenco dei soggetti ammissibili*
28e00bf84030ad4ccd1dfff22b3addbac47cb169d73bf4c9e870c269c055f41b
- B* *Elenco impegni*
3d2eb9f441de5c6e502f6642dc0058dac416aaddad1261b7a0d4fa874bb63f23

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 24 ottobre 2022, con la quale:

- è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei Comuni di Massa e di Carrara, in provincia di Massa-Carrara
- sono state assegnate risorse per euro 2.080.000,00 per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso in rassegna;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 939 del 26 ottobre 2022, pubblicata sulla GU n. 272 del 21 novembre 2022 recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei comuni di Massa e di Carrara, in provincia di Massa-Carrara*”;

RICHIAMATI in particolare i seguenti articoli e commi della citata OCDPC n. 939/2022:

- articolo 1, comma 1, con cui il Presidente della Regione Toscana è nominato Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;
- articolo 1 comma 2, che prevede che il Commissario delegato possa avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- articolo 1 comma 3, che assegna al Commissario delegato un termine di 30 giorni dalla pubblicazione della OCDPC per la predisposizione di un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- art. 1, comma 5, in base al quale il predetto Piano “...può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 25 comma 2, del medesimo decreto legislativo ...”;
- l'art. 4, comma 3 con cui, al fine di definire, per il tramite del Commissario, la stima delle risorse necessarie per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti dei nuclei familiari direttamente interessati dall'evento calamitoso in rassegna, individua i criteri ed i massimali nel limite massimo concedibile di € 5.000,00 per ogni nucleo;

CONSIDERATO che con nota prot. MEF – RGS – Prot n. 252686 del 09/11/2022 (prot. reg. n. 0427753 del 10/11/2022) il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato l'apertura della contabilità speciale n. 6384 intestata a “PRES. REG. TOSCANA C.D. O. 939-22”;

VISTE:

- l'ordinanza commissariale n. 154 del 15 novembre 2022, che individua, tra le strutture regionali di supporto al sottoscritto, anche il Settore Protezione Civile regionale con il compito, tra gli altri, di definire le “*eventuali prime misure di sostegno previste dall'articolo 4 della citata ordinanza n. 939/2022 e dei criteri di priorità e modalità attuative per riconoscere i contributi ai beneficiari delle misure di cui alle lettere c) ed e) che saranno*”

previste a seguito della successiva fase di ricognizione degli ulteriori fabbisogni, relativamente ai privati e beni pubblici”;

- l’ordinanza commissariale n. 2 del 20/01/2023 con la quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della OCDPC n. 939/2022 il 1° stralcio del Piano degli interventi urgenti per l’importo complessivo di € 2.080.000,00;

PRESO ATTO dell’articolo 4, comma 4 della OCDPC n. 939/2022 in base al quale il Commissario delegato, all’esito delle ricognizioni effettuate, provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con proprio provvedimento, fermo restando i criteri e massimali individuati al comma 3 del medesimo articolo ed inviandone gli elenchi per presa d’atto al Dipartimento della protezione civile;

RICHIAMATA la nota prot. n. 0452367 del 22/11/2022, integrata con successiva nota prot. n. 0456393 del 24/11/2022, con la quale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, della OCDPC n. 939 del 26/10/2022, il Settore Protezione civile regionale ha attivato la procedura per la ricognizione delle misure di cui alle lettere c) ed e) dell’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 1/2018, inviando ai Comuni interessati dagli eventi meteorologici in rassegna, la modulistica necessaria per la ricognizione dei danni subiti dai nuclei familiari (mod. B1) e dalle attività economiche e produttive (mod. C1) secondo il format stabilito dal Dipartimento della Protezione Civile, anche con riferimento alla quantificazione del fabbisogno di cui all’art. 25, comma 2, lettera e) del medesimo decreto legislativo e per le finalità di cui al comma 6 del medesimo articolo 4;

PRESO ATTO delle risultanze, conservate agli atti del Settore Protezione civile regionale, delle istruttorie condotte dai Comuni sulla base delle indicazioni operative riportate nelle note del 22/11/2022 e del 24/11/2022 sopra richiamate e sulla base di quanto espressamente indicato nella modulistica di riferimento approvata con la OCDPC n. 939/2022;

TENUTO CONTO che la ricognizione dell’ulteriore fabbisogno per il superamento dell’evento emergenziale in rassegna, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 della OCDPC n. 939/2022, oltretutto per le finalità di cui all’art. 8 della medesima ordinanza, è stata trasmessa al Dipartimento della Protezione civile con nota prot. n. 0019915 del 12/01/2023, rappresentando la necessità di un fabbisogno finanziario ulteriore per complessivi € 7.940.365,65 di cui € 1.639.990,51 per le misure di cui alla lettera c) ed € 2.925.643,25 per le misure di cui alla lettera e) dell’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 1/2018;

PRESO ATTO che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 21/02/2023, ha stabilito l’integrazione delle risorse finanziarie stanziata con la precedente Delibera del 10 ottobre 2022, per ulteriori € 2.470.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere a), b) e c) e del comma 2 dell’articolo 25 del medesimo d. lgs. n. 1/2018, rinviando il finanziamento delle misure ex art. 25 comma 2, lettera e) all’eventuale stanziamento assegnato con le procedure ex art. 28 del medesimo decreto legislativo;

RICHIAMATA l’ordinanza commissariale n. 20 del 22/03/2023 con la quale, in esito alla nota autorizzativa del Dipartimento della Protezione civile protocollo DPC-DPC_Generale-P-UIV-ASE-0011451 del 02/03/2023, è stata approvata la rimodulazione ed integrazione del 1° stralcio del Piano degli interventi urgenti di cui all’ordinanza n. 2/2023, per l’importo complessivo di € 4.550.000,00, fatto salvo rinviare l’approvazione dei benefici del volontariato di cui agli artt. 39 e 40 del d.lgs. n. 1/2018 all’esito dell’istruttoria da effettuarsi a cura del Settore Protezione civile regionale e attualmente in corso;

CONSIDERATO che nell'ambito della suddetta nota del 02/03/2023, il Dipartimento ha altresì preso atto degli accantonamenti per i contributi di immediato sostegno ai privati, quantificati nello specifico in € 697.649,88, ed alle attività economiche e produttive, per complessivi € 942.340,63;

CONSIDERATO che, per le finalità di cui al presente atto, la parte di risorse da destinare ai privati cittadini indicati nell'Allegato A, per un importo di € 697.649,88, è pari al fabbisogno finanziario rappresentato al Dipartimento con la nota prot. n. 0019915 del 12/01/2023 in esito alla sopra richiamata ricognizione effettuata dal Settore Protezione civile regionale;

RITENUTO di procedere, pertanto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, della OCDPC n. 939/2022, all'approvazione dell'elenco dei soggetti ammissibili alla concessione ed erogazione dei contributi così come indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATA la DGRT n. 247 del 13/03/2023 recante "*L.r. 45/2020: approvazione delle procedure per la segnalazione di criticità, il monitoraggio e la prima verifica dei danni da parte degli enti locali in caso di un evento di protezione civile. Modifica alla DGR n. 981/2020*" con la quale, tra l'altro, sono state approvate (Allegato 3) le disposizioni per prime misure economiche di immediato sostegno nei confronti della popolazione, sostituendo quelle già approvate con la delibera n. 981/2020 a partire dalla data di adozione della medesima delibera;

TENUTO CONTO che le disposizioni di cui all'Allegato 3 della suddetta DGRT n. 247/2023 si applicano sia in caso di un'emergenza nazionale, salvo che il Dipartimento della Protezione civile disponga diversamente con atti dedicati, sia in caso di emergenza regionale o locale, ed in coerenza con quanto indicato all'articolo 4 della OCDPC n. 939/2022 e nella specifica modulistica allegata, rispetto al quale il contributo in rassegna viene erogato:

- nel limite massimo di € 5.000,00, solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 1/2018, costituiscono anticipazione sulle medesime nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste;
- al fine di recuperare l'integrità funzionale dell'abitazione principale, abituale e continuativa ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere c) del medesimo decreto, e comunque per le specifiche finalità elencate nella Sezione 2 del modello B1 sopra richiamato;
- previa verifica, da parte dei Comuni interessati, della congruenza delle attestazioni di spesa con la richiesta di contributo presentata ed in seguito alla ulteriore verifica, da parte del Settore regionale di riferimento, della correttezza e completezza della documentazione trasmessa dai medesimi Comuni;

RITENUTO ai fini della rendicontazione delle spese effettuate dai beneficiari indicati nell'allegato A nonché per la relativa erogazione e per i controlli ed eventuali revoche da parte dei Comuni interessati dalla presente procedura nonché dal Settore Protezione civile regionale, di procedere con le modalità indicate nell'Allegato 3 alla predetta DGR n. 247/2023, in relazione alla quale i beneficiari hanno tre mesi di tempo, dalla data della presente ordinanza di ammissione, per la presentazione al Comune delle attestazioni di spesa sostenute;

CONSIDERATO altresì, al fine di non ritardare ulteriormente l'iter istruttorio e l'assegnazione del contributo ai beneficiari interessati ovvero l'esclusione dei soggetti non aventi diritto, di avvalersi delle deroghe previste dall'art. 3, comma 1, della OCDPC n. 939/2022 per quanto riguarda in particolare l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 24;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 2 e 4 della OCDPC n. 939/2022 e conformemente a quanto indicato nell'allegato 3 della DGR n. 247/2023, il contributo assegnato in esito all'istruttoria effettuata dai Comuni sulla base del presente atto:

- viene riconosciuto solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e costituisce anticipazione nel caso di riconoscimento delle misure di cui all'articolo 25 comma 2 lettera e) D.lgs. 1/2018, e su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste;
- determina l'annullamento del contributo di autonoma sistemazione, ove il nucleo familiare ne abbia beneficiato, dalla data stessa di concessione;

RITENUTO altresì di prevedere che i Comuni ove hanno residenza i soggetti ammissibili individuati nell'allegato A al presente atto provvedano a dare la massima diffusione della presente ordinanza tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale o con eventuali ulteriori modalità ritenute congrue;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle procedure definite con il presente atto, in base alle quali i Comuni sono individuati quali soggetti competenti per la liquidazione e la rendicontazione del contributo nonché per i relativi controlli, di istituire, a valere sulla contabilità speciale n. 6384, i nuovi capitoli di bilancio, individuati con i codici C2022EAGO00011 e C2022EAGO00012, a favore dei Comuni elencati nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo pari ad € 697.649,88, azzerando contestualmente il capitolo n. 2250 istituito con la suddetta ordinanza commissariale n. 20 del 22/03/2023;

PRESO ATTO che per dare attuazione alla misura di cui trattasi risulta necessario assumere sui nuovi capitoli istituiti con il presente atto, gli impegni di spesa a favore dei Comuni riportati nell'allegato B, per l'importo complessivo pari ad € 697.649,88;

PRESO ATTO che ai sensi di quanto stabilito dalla delibera CIPE 26 novembre 2020 n. 63 e dall'art. 41 del d.lgs. 16 luglio 2020, n. 76 per la misura di cui trattasi, sono stati acquisiti i codici CUP così come riportati nell'allegato B;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di prendere atto, per le finalità di cui all'articolo 4 della OCDPC n. 939/2022 oltreché per le finalità di cui all'art. 8 della medesima ordinanza, dell'istruttoria svolta dai Comuni ai fini dell'ammissibilità al contributo di immediato sostegno per i nuclei familiari interessati dagli eccezionali eventi meteorologici di cui alla DCM del 10 ottobre 2022 nonché della nota prot. DPC-DPC_Generale-P-UIV-ASE-0011451 del 02/03/2023 con la quale il Dipartimento della Protezione civile, in esito alla trasmissione dell'ulteriore fabbisogno per il superamento dell'evento emergenziale in rassegna, inviato dal sottoscritto con nota prot. n. 0019915 del 12/01/2023, ha preso atto degli accantonamenti per i contributi di immediato sostegno ai privati, quantificati nello specifico in € 697.649,88;
2. di approvare, in base alle risultanze delle istruttorie di cui al punto precedente, l'elenco dei soggetti ammissibili alla concessione ed erogazione dei contributi così come indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo pari ad € 697.649,88;
3. di procedere, ai fini della rendicontazione delle spese effettuate dai beneficiari indicati nell'allegato A nonché per la relativa erogazione e per i controlli ed eventuali revoche da parte dei Comuni interessati dalla presente procedura nonché dal Settore Protezione civile regionale, con le modalità indicate nell'Allegato 3 alla DGR n. 247 del 13/03/2023, in relazione alla quale i beneficiari hanno tre mesi di tempo, dalla data della presente ordinanza di ammissione, per la presentazione al Comune delle attestazioni di spesa sostenute;

4. di avvalersi, al fine di non ritardare ulteriormente l'iter istruttorio e l'assegnazione del contributo ai beneficiari interessati ovvero l'esclusione dei soggetti non aventi diritto, delle deroghe previste dall'art. 3, comma 1, della OCDPC n. 939/2022 per quanto riguarda in particolare l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 24;
5. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 2 e 4 della OCDPC n. 939/2022 e conformemente a quanto indicato nell'allegato 3 della DGR n. 247/2023, il contributo assegnato in esito all'istruttoria effettuata dai Comuni, che sulla base delle procedure definite con il presente atto sono individuati quali soggetti competenti per la liquidazione e la rendicontazione del contributo nonché per i relativi controlli:
 - viene riconosciuto nel limite massimo di € 5.000,00, solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e costituisce anticipazione nel caso di riconoscimento delle misure di cui all'articolo 25 comma 2 lettera e) D.lgs. 1/2018, e su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste;
 - determina l'annullamento del contributo di autonoma sistemazione, ove il nucleo familiare ne abbia beneficiato, dalla data stessa di concessione;
6. di istituire, a valere sulla contabilità speciale n. 6384, i nuovi capitoli di bilancio, individuati con i codici C2022EAGO00011 e C2022EAGO00012, a favore dei Comuni elencati nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo pari ad € 697.649,88, azzerando contestualmente il capitolo n. 2250 istituito con la suddetta ordinanza commissariale n. 20 del 22/03/2023;
7. di assumere sui nuovi capitoli di cui al precedente punto 6, gli impegni di spesa a favore dei Comuni riportati nell'allegato B, per l'importo complessivo pari ad € 697.649,88
8. di rinviare a successivi atti l'approvazione dell'elenco conclusivo degli importi erogati ai soggetti beneficiari nonché delle domande respinte;
9. di notificare il presente provvedimento ai Comuni individuati nell'allegato A affinché provvedano a dare la massima diffusione della presente ordinanza tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale o con eventuali ulteriori modalità ritenute congrue;
10. di notificare il presente atto al Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.r. 23/2007.

Il Commissario Delegato
Eugenio Giani

Il Dirigente Responsabile
Bernardo Mazzanti

Il Direttore
Giovanni Massini

ALLEGATO A - Ripiego - Segugi ammessi al contributo di immediato sostegno

OCPC 939/2022 - ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATI IL 18 AGOSTO 2022

Elenco-riepilogo delle domande di contributo di immediato sostegno alla popolazione (Modello B1)

N. id. la curia del Commissario delegato (Comune)	Numero progressivo della domanda (Comune)	Comune	Generali unità immobiliare		Riparato danni alle parti strutturali e non (A) (Tab. 1)	Quantificazione dei costi stimati o sostenuti		Indennità per danni alle parti non strutturali e non registrati (C) (Sezione 5)	Indennità assicurativa per danni nel quinquennio precedente l'evento (Sezione 5)	Note indennità assicurative	Importi complessivi di indennità assicurative	Contributo sostegno
			PR	Nominativo del titolare (Sezione 1)		Stipendio o ricorrenza o beni immobili (B) (Sezione 2, Tab. 2)	Totale (importo A+B+C) (Sezione 3)					
47	56	CARRARA	MS	GOVANELLI (Imm. Condannato)	parte comune condannata	€ 2.379,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 2.379,00	€ 2.379,00
48	57	CARRARA	MS	GOVANELLI (Imm. Condannato)	parte comune condannata	€ 22.897,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 22.897,00	€ 5.000,00
49	58	CARRARA	MS	GOVANELLI (Imm. Condannato)	parte comune condannata	€ 1.647,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.647,00	€ 1.647,00
50	59	CARRARA	MS	CRISTINA (Imm. Condannato)	parte comune condannata	€ 1.952,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.952,00	€ 1.952,00
51	60	CARRARA	MS	CRISTINA (Imm. Condannato)	parte comune condannata	€ 41.016,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 41.016,78	€ 5.000,00
52	61	CARRARA	MS	GOVANELLI (Imm. Condannato)	parte comune condannata	€ 3.830,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 3.830,80	€ 3.830,80
53	62	CARRARA	MS	GOVANELLI (Imm. Condannato)	parte comune condannata	€ 1.952,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.952,00	€ 1.952,00
54	63	CARRARA	MS	GOVANELLI (Imm. Condannato)	parte comune condannata	€ 1.952,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.952,00	€ 1.952,00
55	64	CARRARA	MS	CRISTINA (Imm. Condannato)	parte comune condannata	€ 4.270,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 4.270,00	€ 4.270,00
56	65	CARRARA	MS	GOVANELLI (Imm. Condannato)	parte comune condannata	€ 55.527,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 55.527,70	€ 5.000,00
57	66	CARRARA	MS	CRISTINA (Imm. Condannato)	parte comune condannata	€ 6.539,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 6.539,20	€ 5.000,00
58	68	CARRARA	MS	GROCCETTI (Imm. Condannato)	di Proprietà	€ 13.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 14.000,00	€ 5.000,00
59	69	CARRARA	MS	DI SECO	di Proprietà	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 22.000,00	€ 5.000,00
60	70	CARRARA	MS	WALSIVILLANO	di Proprietà	€ 7.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 7.600,00	€ 5.000,00
61	71	CARRARA	MS	ROSSIGNOLE	in comproprietà	€ 5.500,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 7.300,00	€ 5.000,00
62	72	CARRARA	MS	FRANESCO	di Proprietà	€ 825,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 825,00	€ 1.725,00
63	74	CARRARA	MS	LEO FERREY	parte comune condannata	€ 1.830,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.830,00	€ 1.830,00
64	76	CARRARA	MS	BETTI ROBERTA	di Proprietà	€ 9.137,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 9.137,80	€ 5.000,00
65	78	CARRARA	MS	ENRICHINI	parte comune condannata	€ 10.820,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 10.820,15	€ 5.000,00
66	80	CARRARA	MS	SANGUINETTI ENRICA	parte comune condannata	€ 4.919,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 4.919,70	€ 4.919,70
67	82	CARRARA	MS	FRANCESCO	di Proprietà	€ 471,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 471,78	€ 471,78
68	84	CARRARA	MS	BREBETTI	di Proprietà	€ 53.000,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 60.000,00	€ 5.000,00
69	86	CARRARA	MS	ATTILIO	di Proprietà	€ 13.165,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 13.165,76	€ 5.000,00
70	88	CARRARA	MS	GIUSEPPE	in comproprietà	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 3.000,00	€ 3.000,00
71	90	CARRARA	MS	GIUSEPPE	in comproprietà	€ 166.320,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 173.320,00	€ 5.000,00
72	92	CARRARA	MS	GIUSEPPE	di Proprietà	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 3.000,00	€ 3.000,00
73	94	CARRARA	MS	GIUSEPPE	in comproprietà	€ 6.310,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 6.310,00	€ 5.000,00
74	96	CARRARA	MS	GIUSEPPE	parte comune condannata	€ 793,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 793,10	€ 793,10
75	98	CARRARA	MS	GIUSEPPE	parte comune condannata	€ 39.890,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 39.890,00	€ 5.000,00
76	100	CARRARA	MS	GIUSEPPE	di Proprietà	€ 3.274,00	€ 1.986,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 5.260,00	€ 5.260,00
77	102	CARRARA	MS	GIUSEPPE	altro diritto reale di proprietà	€ 2.496,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 2.496,12	€ 2.496,12
78	104	CARRARA	MS	BATTINI LARA	di Proprietà	€ 14.864,52	€ 1.900,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 16.764,52	€ 6.310,00
79	106	CARRARA	MS	GIUSEPPE	di Proprietà	€ 4.133,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 4.133,60	€ 4.133,60
80	108	CARRARA	MS	ANTONELLA	di Proprietà	€ 9.150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 9.150,00	€ 5.000,00
81	110	CARRARA	MS	MERONZI	di Proprietà	€ 9.984,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 9.984,22	€ 5.000,00
82	112	CARRARA	MS	PASTORANGOLA	in comproprietà	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 3.600,00	€ 3.600,00
83	114	CARRARA	MS	CLAUDIA	in comproprietà	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 6.000,00	€ 6.000,00
84	116	CARRARA	MS	GIUSEPPE	in comproprietà	€ 26.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 26.550,00	€ 5.000,00
85	115	CARRARA	MS	GIUSEPPE	di Proprietà	€ 10.284,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 10.284,60	€ 5.000,00
86	116	CARRARA	MS	BENINI CARLO	di Proprietà	€ 23.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 23.000,00	€ 5.000,00

ALLEGATO A - Riepilogo - soggetti ammissibili al contributo di immediato sostegno

OCPC 399/2022 - ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATI IL 18 AGOSTO 2022

Elenco riepilogativo delle domande di contributo di immediato sostegno alla popolazione (Modello B1)

N. id. la curatela commissario domanda (del Comune)	Numero progressivo della domanda (del Comune)	Comune	Generalità unità immobiliare		Ripristino danni alle parti strutturali e non (A) (Tab. 2)	Quantificazione dei costi stimati o sostenuti		Indennità per danni alle parti non strutturali e non registrati (C) (Tab. 3)	Indennità assicurativa nel quinquennio precedente l'evento (Tab. 5)	Note indennità assicurativa	Importi complessivi di indennità assicurativa	Contributo sostegno
			PR	Nominativo del denunciante (Tab. 1)		Titolarità dell'immobile (Tab. 1)	Stipitazione o ricostituzione beni immobili (B) (Tab. 3)					
87	117	CARRARA	MS	BATTAGLIA in comproprietà	€ 29.702,89	€ 0,00	€ 29.702,89	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 29.702,89	€ 5.000,00
88	118	CARRARA	MS	BUSELLI GORDI parte comune condominiale	€ 2.535,00	€ 0,00	€ 2.535,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 2.535,00	€ 2.535,00
89	119	CARRARA	MS	VANNICCI di proprietà	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 3.000,00	€ 3.000,00
90	120	CARRARA	MS	AMM.CONDO NINALE	€ 2.180,00	€ 0,00	€ 2.180,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 2.180,00	€ 2.180,00
91	121	CARRARA	MS	MATTEO parte comune condominiale	€ 533.000,00	€ 0,00	€ 533.000,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 533.000,00	€ 5.000,00
92	122	CARRARA	MS	BUSELLI GORDI parte comune condominiale	€ 5.019,00	€ 0,00	€ 5.019,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 5.019,00	€ 5.000,00
93	123	CARRARA	MS	GATTI MARCO in comproprietà	€ 16.100,00	€ 0,00	€ 16.100,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 16.100,00	€ 5.000,00
94	124	CARRARA	MS	BUSELLI GORDI parte comune condominiale	€ 5.084,00	€ 0,00	€ 5.084,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 5.084,00	€ 5.000,00
95	125	CARRARA	MS	AMM.CONDO GIAN LUCA di proprietà	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 1.600,00	€ 1.600,00
96	126	CARRARA	MS	BUSELLI GORDI parte comune condominiale	€ 1.172,60	€ 0,00	€ 1.172,60	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 1.172,60	€ 1.172,60
97	127	CARRARA	MS	AMM.CONDO NINALE	€ 1.232,00	€ 0,00	€ 1.232,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 1.232,00	€ 1.232,00
98	128	CARRARA	MS	DELLA VALLE parte comune condominiale	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 9.000,00	€ 5.000,00
99	129	CARRARA	MS	BUSELLI GORDI parte comune condominiale	€ 4.750,00	€ 0,00	€ 4.750,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 4.750,00	€ 4.750,00
100	130	CARRARA	MS	TESSERA PASOLA in comproprietà	€ 9.777,20	€ 0,00	€ 9.777,20	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 9.777,20	€ 5.000,00
101	131	CARRARA	MS	AMM.CONDO NINALE	€ 3.015,00	€ 0,00	€ 3.015,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 3.015,00	€ 3.015,00
102	132	CARRARA	MS	BUSELLI GORDI parte comune condominiale	€ 14.600,00	€ 0,00	€ 14.600,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 14.600,00	€ 5.000,00
103	133	CARRARA	MS	REMED MARGHERITA in comproprietà	€ 3.255,40	€ 0,00	€ 3.255,40	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 3.255,40	€ 5.000,00
104	134	CARRARA	MS	DE PAU FRANCESCA di proprietà	€ 4.734,00	€ 0,00	€ 4.734,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 4.734,00	€ 4.734,00
105	135	CARRARA	MS	LUCILLA parte comune condominiale	€ 17.656,76	€ 0,00	€ 17.656,76	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 17.656,76	€ 5.000,00
106	136	CARRARA	MS	FRANCA LUIGIANA in occasione	€ 3.900,00	€ 0,00	€ 3.900,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 3.900,00	€ 3.900,00
107	137	CARRARA	MS	EMANUELE di proprietà	€ 31.700,68	€ 0,00	€ 31.700,68	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 31.700,68	€ 5.000,00
108	138	CARRARA	MS	POI ANNAIA di proprietà	€ 6.600,00	€ 0,00	€ 6.600,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 6.600,00	€ 6.600,00
109	139	CARRARA	MS	RICINI MARCO di proprietà	€ 3.100,00	€ 0,00	€ 3.100,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 3.100,00	€ 3.100,00
110	140	CARRARA	MS	SESTIANO di proprietà	€ 4.794,60	€ 0,00	€ 4.794,60	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 4.794,60	€ 4.794,60
111	141	CARRARA	MS	PERINI ANNA FRANCESCA di proprietà	€ 3.452,00	€ 0,00	€ 3.452,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 3.452,00	€ 3.452,00
112	142	CARRARA	MS	FUGAZZA di proprietà	€ 6.800,00	€ 0,00	€ 6.800,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 6.800,00	€ 5.000,00
113	143	CARRARA	MS	VELONI in comproprietà	€ 9.200,00	€ 0,00	€ 9.200,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 9.200,00	€ 5.000,00
114	144	CARRARA	MS	VITTORIO di proprietà	€ 4.727,00	€ 0,00	€ 4.727,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 4.727,00	€ 4.727,00
115	145	CARRARA	MS	PERONE CLEMENTINA in comproprietà	€ 1.227,00	€ 0,00	€ 1.227,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 1.227,00	€ 1.227,00
116	146	CARRARA	MS	MANZONI di proprietà	€ 4.940,00	€ 0,00	€ 4.940,00	€ 2.966,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 2.034,00	€ 2.034,00
117	147	CARRARA	MS	MARIO di proprietà	€ 4.605,00	€ 0,00	€ 4.605,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 4.605,00	€ 6.605,00
118	148	CARRARA	MS	BRATTALUCCA di proprietà	€ 15.900,00	€ 0,00	€ 15.900,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 15.900,00	€ 5.000,00
119	149	CARRARA	MS	GIULIA PADIA di proprietà	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 300,00	€ 300,00
120	150	CARRARA	MS	BENTONI LUISA in comproprietà	€ 1.650,00	€ 0,00	€ 1.650,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 1.650,00	€ 1.650,00
121	151	CARRARA	MS	RUCCI GIAN LUIGIA in comproprietà	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 1.000,00	€ 1.000,00
122	152	CARRARA	MS	MESSINA parte comune condominiale	€ 3.944,00	€ 0,00	€ 3.944,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 3.944,00	€ 3.944,00
123	153	CARRARA	MS	MIZZANTI STEFANIA di proprietà	€ 69.000,00	€ 0,00	€ 69.000,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 69.000,00	€ 1.000,00
124	154	CARRARA	MS	GIUSEPPINA STEFANIA in occasione	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 26.000,00	€ 4.115,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 21.885,00	€ 5.000,00
125	155	CARRARA	MS	ADRIANA parte comune condominiale	€ 4.130,00	€ 0,00	€ 4.130,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 4.130,00	€ 4.937,00
126	156	CARRARA	MS	PARENTE in occasione	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 7.500,00	€ 5.000,00
127	157	CARRARA	MS	ANGELI MARCO di proprietà	€ 4.937,00	€ 0,00	€ 4.937,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 4.937,00	€ 4.937,00
128	158	CARRARA	MS	MICHELA parte comune condominiale	€ 4.750,00	€ 0,00	€ 4.750,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 4.750,00	€ 5.000,00
129	159	CARRARA	MS	AMM.CONDO NINALE in comproprietà	€ 4.750,00	€ 0,00	€ 4.750,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennità assicurativa in corso di quantificazione	€ 4.750,00	€ 4.750,00

ALLEGATO A - Fidejussio - Segreti ammissibili al contributo di immediato sostegno

OCPC 339/2022 - ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATI IL 18 AGOSTO 2022

Elenco-riepilogativo delle domande di contributo di immediato sostegno alla popolazione (Modello B1)

N. id. (a cura del Comissario delegato dell'autonomia)	Numero progressivo della domanda (del Comune)	Comune		Generalità unità immobiliare		Ripartizione danni alle parti strutturali (art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 23/2012)		Quantificazione dei costi stimati o sostenuti		Indennizzi assicurativi		Note indennizzi assicurativi	Importi complessivi di indennizzi assicurativi	Contributo sostegno
		PR	MS	Nominativo dell'immobile (art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 23/2012)	Titolarità immobiliare (art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 23/2012)	Ripartizione danni alle parti strutturali (art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 23/2012)	Stipendio o ricostituzione o beni immobili (art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 23/2012)	Indennizzi per danni alle parti non strutturali (art. 11, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 23/2012)	Indennizzi per danni strutturali e non strutturali (art. 11, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 23/2012)	Indennizzi per danni strutturali e non strutturali (art. 11, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 23/2012)	Indennizzi per danni strutturali e non strutturali (art. 11, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 23/2012)			
130	163	CARRARA	MS	MICHELIA (AMM.CONDO MUNICIPALE)	parte comune condominiale	€ 3.300,00	€ 0,00	€ 3.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennizzi assicurativi in corso di quantificazione	€ 3.300,00	€ 3.300,00
131	165	CARRARA	MS	BUSSELLI GRIO (AMM.CONDO MUNICIPALE)	parte comune condominiale	€ 3.485,00	€ 0,00	€ 3.485,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennizzi assicurativi in corso di quantificazione	€ 3.485,00	€ 3.485,00
132	167	CARRARA	MS	RENATO (AMM.CONDO MUNICIPALE)	parte comune condominiale	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennizzi assicurativi in corso di quantificazione	€ 5.000,00	€ 5.000,00
133	169	CARRARA	MS	SCARFETTA (AMM.CONDO MUNICIPALE)	parte comune condominiale	€ 36.657,54	€ 0,00	€ 36.657,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennizzi assicurativi in corso di quantificazione	€ 36.657,54	€ 5.000,00
134	171	CARRARA	MS	BERTINI NICOLA (AMM.CONDO MUNICIPALE)	parte comune condominiale	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennizzi assicurativi in corso di quantificazione	€ 7.000,00	€ 5.000,00
135	173	CARRARA	MS	MOISE LINA (AMM.CONDO MUNICIPALE)	di proprietà	€ 1.925,00	€ 0,00	€ 1.925,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennizzi assicurativi in corso di quantificazione	€ 1.925,00	€ 1.925,00
136	174	CARRARA	MS	FRANCESCO (AMM.CONDO MUNICIPALE)	parte comune condominiale	€ 48.915,62	€ 0,00	€ 48.915,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennizzi assicurativi in corso di quantificazione	€ 48.915,62	€ 5.000,00
137	175	CARRARA	MS	MARGHERITA CONDONINIALE (AMM.CONDO MUNICIPALE)	parte comune condominiale	€ 8.800,00	€ 0,00	€ 8.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennizzi assicurativi in corso di quantificazione	€ 2.500,00	€ 2.500,00
138	176	CARRARA	MS	SCARFETTA (AMM.CONDO MUNICIPALE)	parte comune condominiale	€ 18.753,00	€ 0,00	€ 18.753,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennizzi assicurativi in corso di quantificazione	€ 18.753,00	€ 5.000,00
139	177	CARRARA	MS	RENATO (AMM.CONDO MUNICIPALE)	parte comune condominiale	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennizzi assicurativi in corso di quantificazione	€ 5.000,00	€ 5.000,00
140	178	CARRARA	MS	BERTINI NICOLA (AMM.CONDO MUNICIPALE)	parte comune condominiale	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennizzi assicurativi in corso di quantificazione	€ 5.000,00	€ 5.000,00
141	179	CARRARA	MS	TURBA ANTONIO CONDONINIALE (AMM.CONDO MUNICIPALE)	parte comune condominiale	€ 2.620,26	€ 300,00	€ 2.620,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennizzi assicurativi in corso di quantificazione	€ 2.620,26	€ 2.620,26
142	180	CARRARA	MS	MICOTTI MODA (AMM.CONDO MUNICIPALE)	di proprietà	€ 3.300,00	€ 0,00	€ 3.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennizzi assicurativi in corso di quantificazione	€ 3.300,00	€ 3.300,00
143	181	CARRARA	MS	GINNOTTI MODA (AMM.CONDO MUNICIPALE)	in comproprietà	€ 5.800,00	€ 0,00	€ 5.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennizzi assicurativi in corso di quantificazione	€ 5.800,00	€ 5.800,00
144	182	CARRARA	MS	MARGHERITA CONDONINIALE (AMM.CONDO MUNICIPALE)	parte comune condominiale	€ 3.050,00	€ 0,00	€ 3.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennizzi assicurativi in corso di quantificazione	€ 3.050,00	€ 3.050,00
145	183	CARRARA	MS	MARGHERITA CONDONINIALE (AMM.CONDO MUNICIPALE)	parte comune condominiale	€ 1.925,00	€ 0,00	€ 1.925,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennizzi assicurativi in corso di quantificazione	€ 1.925,00	€ 1.925,00
146	184	CARRARA	MS	MARGHERITA CONDONINIALE (AMM.CONDO MUNICIPALE)	parte comune condominiale	€ 2.530,00	€ 0,00	€ 2.530,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennizzi assicurativi in corso di quantificazione	€ 2.530,00	€ 2.530,00
147	185	CARRARA	MS	MARGHERITA CONDONINIALE (AMM.CONDO MUNICIPALE)	parte comune condominiale	€ 2.860,00	€ 0,00	€ 2.860,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennizzi assicurativi in corso di quantificazione	€ 2.860,00	€ 2.860,00
148	186	CARRARA	MS	MARGHERITA CONDONINIALE (AMM.CONDO MUNICIPALE)	parte comune condominiale	€ 8.228,00	€ 0,00	€ 8.228,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennizzi assicurativi in corso di quantificazione	€ 8.228,00	€ 5.000,00
149	187	CARRARA	MS	MICHELIA (AMM.CONDO MUNICIPALE)	parte comune condominiale	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennizzi assicurativi in corso di quantificazione	€ 3.500,00	€ 3.500,00
150	188	CARRARA	MS	RONCONI (AMM.CONDO MUNICIPALE)	in comproprietà	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennizzi assicurativi in corso di quantificazione	€ 2.400,00	€ 2.400,00
151	189	CARRARA	MS	GINNALLA (AMM.CONDO MUNICIPALE)	di proprietà	€ 8.895,00	€ 300,00	€ 8.895,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennizzi assicurativi in corso di quantificazione	€ 8.895,00	€ 5.000,00
152	190	CARRARA	MS	FALDONE SARA (AMM.CONDO MUNICIPALE)	di proprietà	€ 18.797,85	€ 2.000,00	€ 20.797,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennizzi assicurativi in corso di quantificazione	€ 15.697,85	€ 5.000,00
153	191	CARRARA	MS	GIOIO SARA (AMM.CONDO MUNICIPALE)	in comproprietà	€ 19.500,00	€ 3.000,00	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennizzi assicurativi in corso di quantificazione	€ 22.500,00	€ 5.000,00
154	192	CARRARA	MS	ROBERTA (AMM.CONDO MUNICIPALE)	parte comune condominiale	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennizzi assicurativi in corso di quantificazione	€ 3.000,00	€ 3.000,00
155	193	CARRARA	MS	MARGHERITA CONDONINIALE (AMM.CONDO MUNICIPALE)	parte comune condominiale	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennizzi assicurativi in corso di quantificazione	€ 22.500,00	€ 5.000,00
156	194	CARRARA	MS	SCARFETTA (AMM.CONDO MUNICIPALE)	parte comune condominiale	€ 8.296,00	€ 0,00	€ 8.296,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Indennizzi assicurativi in corso di quantificazione	€ 8.296,00	€ 5.000,00

Allegato B - Elenco impegni

PR	CODICE INTERVENTO (DA PIANO)	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE FISCALE	ENTE BENEFICIARIO	IMPORTO DA IMPEGNARE	CUP
MS	C2022EAGO00011	C2022EAGO00011 – Contributo immediato sostegno soggetti privati – CUP D84F22002700001	00079450458	COMUNE DI CARRARA	€ 585.789,92	D84F22002700001
MS	C2022EAGO00012	C2022EAGO00012 – Contributo immediato sostegno soggetti privati – CUP D64F22001980001	00181760455	COMUNE DI MASSA	€ 111.859,96	D64F22001980001
				TOTALE	€ 697.649,88	

**REGIONE TOSCANA****Ordinanza commissariale N° 28 del 13/04/2023***Oggetto:*

DL 91/2014 - DL 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Lavori di realizzazione delle Casse di Espansione di Figline - Lotto n°4. Interventi di adeguamento del ponte sull'Arno in Loc. Pian dell'Isola - Autorizzazione alla compensazione del SAL n. 2, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e con le modalità indicate dalla D.G.R.T. n. 630 del 07/06/2022e dalla D.G.R.T. n. 878 del 29/07/2022. (Cod. intervento 09IR002/G4_4) CUP:D17B14000280003 - CIG: 879234047F

Gestione Commissariale: Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Dirigente Responsabile: Gennarino COSTABILE

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Visto l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e ss.mm.ii. recante, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;

Considerato che il comma 1 del suddetto decreto dispone che “*a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni, di seguito denominati commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali*”;

Visto, il comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e ss.mm.ii. che, tra l'altro, ha definito la modalità di adozione del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed ha disposto che l'attuazione degli interventi sia assicurata dal commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

Visto l'art. 36-ter, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.»;

Visti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;
- l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;
- il Piano Stralcio 2020 - V Atto Integrativo all'Accordo di programma Regione Toscana – MATTM del 3 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico approvato con decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente n. 142 del 05/11/2020 e registrato dalla Corte dei Conti in data 15/11/2020, n. 3491;

Visto l'art. 10, comma 4, D.L. 91/2014 convertito in L. 116/2014 che prevede che “Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate”;

Richiamate le seguenti Ordinanze Commissariali:

1. n. 4 del 19/02/2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l’attuazione degli interventi”;
2. n. 9 del 15 marzo 2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell’Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l’attuazione degli stessi”;
3. n. 17 del 23.05.2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Indicazioni a seguito della modifica di contabilità speciale di riferimento e dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
4. n. 60 del 16.12.2016 con oggetto “D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione dell’aggiornamento delle disposizioni per l’attuazione degli interventi”, con la quale, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, sono state aggiornate le disposizioni per l’attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con ordinanza n. 4/2016, ed in particolare l’allegato B recante le disposizioni per l’attuazione degli interventi dell’Accordo di Programma del 25.11.2015 eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi dei Settori della Regione Toscana;
5. n. 10 del 02.02.2021 con oggetto: “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 3.11.2010 – Quinto Atto Integrativo - Approvazione degli elenchi degli interventi e disposizioni per l’attuazione degli stessi.”

Considerato che tra i vari interventi individuati nell’ Accordo di Programma del 25.11.2015 è compreso l’intervento denominato “Casse di espansione di Figline – lotto Prulli” sito nei Comuni di Reggello e di Figline e Incisa Valdarno (FI) CUP D17B14000280003” - Codice intervento 091R002/G4;

Ricordato che i lavori per la realizzazione dell’intervento “Casse di espansione di Figline – Lotto Prulli e Lotto Leccio” sono stati suddivisi in quattro lotti:

- il primo lotto, codice 091R002/G4_1, è consistito nella realizzazione delle Opere Propedeutiche alle casse di Prulli e Leccio;
- il secondo lotto, codice 091R002/G4_2 e oggetto del presente atto, consiste nella realizzazione della cassa di espansione di Prulli nei Comuni di Figline Incisa Valdarno e Reggello;
- il terzo lotto, codice 091R002/G4_3, consiste nella realizzazione della cassa di espansione di Leccio e Burchio nei Comuni di Figline Incisa Valdarno, Reggello e Rignano sull’Arno;
- il quarto lotto, 091R002/G4_4, consiste nell’adeguamento del Ponte di Pian dell’Isola in comune di Figline e Incisa Valdarno;

Considerato che in data 19 e 25 gennaio 2023 si è tenuto il Comitato di Indirizzo e Controllo del sopra citato Accordo di Programma, per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze;

Preso atto che nel suddetto Comitato è stato preso atto che l’intervento in oggetto risulta finanziato per un totale di € 4.611.142,17 di cui euro 2.811.142,17 finanziati sull’Accordo aree metropolitane ed euro 1.800.000,00 euro finanziati con il V atto integrativo dell’accordo 2010;

Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

Visto il D.L. n. 76 del 16.07.2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020;

Visto il D.L. n. 77 del 31.05.2021, che ha modificato e prorogato alcune disposizioni del D.L. n. 76/2020 (convertito in Legge n. 120/2020);

Dato atto che con Decreto R.T. n. 9638 del 25/06/2020, aggiornato in ultimo dal Decreto Dirigenziale n. 10222 del 26/05/2022, l'Ing. Lorenzo Bechi è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento denominato "Cassa di espansione Leccio sul F. Arno: adeguamento idraulico del ponte sull'Arno in località Pian dell'Isola nei Comuni di Figline e Incisa Valdarno e Rignano sull'Arno" di competenza del Settore Genio Civile Valdarno Superiore";

Richiamati i sopra citati Decreti, con i quali sono state individuate le specifiche competenze in capo al personale tecnico e al personale incaricato delle procedure amministrative e di supporto alle procedure tecniche;

Richiamato il suddetto Decreto Dirigenziale R.T. n. 9638 del 25/06/2020 che individua il Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore quale Dirigente Responsabile del Contratto (DRC) relativo all'intervento in oggetto;

Richiamato il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile n. 8656 del 21/05/2021 con il quale l'Ing. Gennarino Costabile è stato nominato Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

Richiamata l'Ordinanza del Commissario di Governo n. 103 del 23/06/2021 "DL 91/2014 – DL 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Lavori di realizzazione delle Casse di Espansione di Figline - Lotto n°4. Interventi di adeguamento del ponte sull'Arno in Loc. Pian dell'Isola - Approvazione ed autorizzazione del progetto esecutivo e indizione della procedura di affidamento dei lavori. (Cod. intervento 09IR002/G4_4) CUP: D17B14000280003 – CIG: 879234047F";

Richiamata l'Ordinanza n. 158 del 04/10/2021 "DL 91/2014 – DL 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Lavori di realizzazione delle Casse di Espansione di Figline - Lotto n°4. Interventi di adeguamento del ponte sull'Arno in Loc. Pian dell'Isola - Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione non efficace all'operatore economico FENIX CONSORZIO STABILE SCARL. (Cod. intervento 09IR002/G4_4) CUP: D17B14000280003 – CIG: 879234047F";

Richiamata l'Ordinanza n. 204 del 16/12/2021 avente ad oggetto "DL 91/2014 – DL 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Lavori di realizzazione delle Casse di Espansione di Figline - Lotto n°4. Interventi di adeguamento del ponte sull'Arno in Loc. Pian dell'Isola - Aggiudicazione efficace all'operatore economico FENIX CONSORZIO STABILE SCARL.(Cod. Intervento 09IR002/G4_4) CUP: D17B14000280003 – CIG: 879234047F, con il quale è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione dei lavori all'operatore economico FENIX CONSORZIO STABILE SCARL con sede legale a Bologna, Galleria Ugo Bassi 1 cap 40121 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03533141200;

Visto il contratto per l'affidamento dei "lavori per la realizzazione delle Casse di Espansione di Figline – Lotto n°4. Interventi di adeguamento del ponte sull'Arno in Loc. Pian dell'Isola (cod. intervento 09IR002/G4_4)", stipulato in data 03/02/2022 tra il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex D.L. 91/2014 presso Regione Toscana e FENIX CONSORZIO STABILE SCARL, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della Regione Toscana Dott.ssa Ivana D'Angelo, sottoscritto digitalmente dalle parti e avente il n. 9156 di Repertorio e n. 5702 di Raccolta, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Firenze 1 in data 11/02/2022 al n. 5252 Serie 1/T;

Dato atto che il suddetto contratto prevede un corrispettivo contrattuale di € 1.789.403,59, inclusi costi della sicurezza non soggetti a ribasso di € 176.467,69, oltre I.V.A. 22% pari ad € 393.668,79 così per un totale complessivo di € 2.183.072,38;

Visto il Verbale di consegna dei lavori, conservato agli atti del Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore, redatto in data 28/02/2022 dal Direttore dei Lavori Ing. Massimo Viviani, in riferimento al suddetto contratto di appalto;

Visto il D.M. 7 marzo 2018 n. 49 “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” adottato ai sensi dell’art. 111, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 nella versione antecedente alla L. n. 55/2019 e ad oggi in vigore in virtù del comma 27-octies aggiunto all’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 dalla citata L. n. 55/2019;

Visto il Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, pubblicato in G.U. il 17/05/2022 e convertito con Legge n. 91 del 15/07/2022, pubblicata in G.U. il 15/07/2022;

Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 630 del 07/06/2022, recante “Prime indicazioni operative per l’adeguamento all’art. 26 del D.L. 50/2022 – Approvazione”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 828 del 18/07/2022, recante “Approvazione del Prezzario della Toscana – Anno 2022 - Luglio”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 878 del 29/07/2022, recante “Aggiornamento delle disposizioni contenute nella delibera 630 del 7 giugno 2022”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1428 del 12/12/2022 , recante “Approvazione del Prezzario della Toscana – Anno 2023”;

Vista la Legge n. 197 del 29/12/2022 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025“, pubblicata in G.U. il 29/12/2022;

Ricordato che il Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022 prevede, all’art. 26, per gli appalti in corso d’esecuzione il cui termine per la presentazione delle offerte sia scaduto entro il 31 dicembre 2021, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, l’obbligo, per le lavorazioni effettuate e contabilizzate ovvero annotate sul libretto delle misure dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, di adottare gli Stati d’Avanzamento dei Lavori (SAL) applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 dello stesso art. 26 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal successivo comma 3;

Visto che il Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022, all’art. 26, comma 4, prevede che, in caso di insufficienza di risorse, alla copertura degli oneri straordinari si provveda mediante gli specifici Fondi appositamente costituiti a livello nazionale, previsti dalle lettere a) e b) dello stesso comma 4;

Visto che la Legge n. 197/2022 proroga il meccanismo compensativo introdotto dalla Legge n. 91/2022 di aggiornamento dei prezzi, previsto per i lavori eseguiti nel 2022, anche per i lavori eseguiti nel 2023;

Considerato che il termine per la presentazione delle offerte in relazione all’appalto in oggetto è scaduto entro il 31 dicembre 2021;

Considerato che la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 878 del 29/07/2022, recante “Aggiornamento delle disposizioni contenute nella delibera 630 del 7 giugno 2022” nel comma 2 si stabilisce che per i SAL da adottare e i certificati di pagamento da emettere, a seguito

dell'aggiornamento del Prezzario 2022 – luglio, si procede per le lavorazioni effettuate a determinare direttamente gli importi da corrispondere sulla base del Prezzario 2022 – luglio e che a tali importi dovrà essere applicato il ribasso offerto in gara riconoscendo all'Operatore economico il 90% dell'importo finale;

Ricordato che, in relazione all'appalto in oggetto, sono già stati emessi n. 2 SAL, ed i relativi certificati di pagamento, per lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 28/02/2022 al 23/02/2023 e, in particolare:

- SAL n. 1 del 18/10/2022 e certificato di pagamento n. 1 del 29/10/2022 (lavori a tutto il 18/10/2022);
- SAL n. 2 del 23/02/2023 e certificato di pagamento n. 2 del 26/02/2023 (lavori a tutto il 23/02/2023);

Ricordato che in data 14/12/2022 è stato emesso il certificato di pagamento straordinario n.1bis pari a Euro 138.155,36 oltre iva;

Richiamata l'Ordinanza commissariale n. 175 del 16/12/2022 avente ad oggetto: "DL 91/2014 – DL 133/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Lavori di realizzazione delle Casse di Espansione di Figline - Lotto n°4. Interventi di adeguamento del pontesull'Arno in Loc. Pian dell'Isola - Autorizzazione alla compensazione del SAL n. 1, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e con le modalità indicate dalla D.G.R.T. n. 630 del 07/06/2022e dalla D.G.R.T. n. 878 del 29/07/2022. (Cod. intervento 09IR002/G4_4) CUP:D17B14000280003 – CIG: 879234047";

Dato atto che con la suddetta Ordinanza è stato approvato un nuovo quadro economico rimodulato ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022 e della DGRT n. 630 del 07/06/2022 e si è proceduto all'impegno di spesa per il pagamento dell'adeguamento del primo SAL, previsto dall'art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022, per le lavorazioni effettuate e contabilizzate fino al 18/10/2022;

Dato atto che, è necessario procedere alla compensazione dei prezzi, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, relativamente al SAL n.2;

Considerato che, ai fini della determinazione dell'importo da riconoscere nel certificato di pagamento straordinario di cui all'art. 26, comma 1, del D.L. 50/2022, il Direttore dei Lavori ha proceduto alla sua quantificazione sulla base delle istruzioni operative di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 878 del 29/07/2022, e che tale importo risulta pari ad Euro 76.109,95 oltre IVA al 22% per Euro 16.744,19 per un totale di Euro 92.854,14;

Vista la relazione del Dirigente responsabile del contratto, redatta in data 27/03/2023, conservata agli atti del Settore, in cui, sentito il parere del RUP, concorda con quanto indicato dal direttore dei lavori e conferma la disponibilità, sul quadro economico dell'intervento, di somme a copertura dell'importo così determinato;

Visto che il comma 1 dell'art. 26 del Decreto Legge n. 50/2022, come specificato nella Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 630 del 07/06/2022, prevede, ordinariamente, che si possano utilizzare, ai fini sopra indicati:

-nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;

-le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziante annualmente relativamente allo stesso intervento;

-le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, comprese le opzioni di modifica di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016;

-le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del decreto;

Visto il certificato di pagamento straordinario n. 2 bis del 10/03/2023;

Considerato che il credito per l'Impresa di Euro 76.109,95 oltre IVA al 22% per Euro 16.744,19 per un totale di Euro 92.854,14 trova copertura nel Quadro economico a valere sulla voce "Ribasso d'asta IVA compresa";

Dato atto che, ai sensi dell'art 26 del D.L. n. 50/2022, la Regione Toscana non resta obbligata nei confronti di terzi per le maggiori spese quantificabili ai sensi del medesimo articolo e per le quali non abbia la disponibilità di risorse, eventualmente integrate da quelle derivanti dal Fondo previsto dal comma 4 del medesimo articolo 26 più volte citato;

Preso atto che la compensazione dei prezzi di cui al presente atto è descritta nella NOTA DI AGGIORNAMENTO PREZZI del Direttore dei Lavori del 10/03/2023, conservata agli atti del Settore;

Concordato con le risultanze contenute nella documentazione redatta dal Direttore dei Lavori;

Visto il seguente quadro economico di raffronto tra il Q.E. relativo alla compensazione del SAL 1 (Ordinanza n. 175 del 16/12/2022) e il Q.E. relativo alla compensazione del SAL 2 :

	Q. E. compensazione SAL 1	Q. E. compensazione SAL 2
A-LAVORI		
Importo dei lavori a corpo	€ 1.612.935,90	€ 1.612.935,90
di cui manodopera	€ 429.202,88	€ 429.202,88
Costi sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 176.467,69	€ 176.467,69
Totale A: Lavori	€ 1.789.403,59	€ 1.789.403,59
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
B1) spostamento servizi e sottoservizi (iva inclusa)	€ 60.000,00	€ 60.000,00
B2) Misure "anticovid-19" (da attivare con opzione in aumento se necessaria)	€ 176.800,94	€ 176.800,94
B3) Imprevisti	€ 215.000,00	€ 215.000,00
B4) Acquisizione aree o immobili	€ 20.000,00	€ 20.000,00
B5) Spese tecniche relative alla progettazione e direzione lavori compreso cassa previdenziale, Iva ed Anac per affidamento servizi tecnici (somme già impegnate)	€ 159.129,69	€ 159.129,69
B6) altre spese tecniche (iva inclusa)	€ 25.000,00	€ 25.000,00
B7) Incentivo art. 113 c.2 D.lgs 50/2016	€ 41.022,54	€ 41.022,54

B8) spese per attività tecnico amministrative e contributo Anac	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B9) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto	€ 15.000,00	€ 15.000,00
B10) spese per pubblicità (iva inclusa)	€ 8.000,00	€ 8.000,00
B11) spese per tributo speciale per conferimento in discarica (iva inclusa)	€ 15.000,00	€ 15.000,00
B12) Adeguamento SAL per compensazione prezzi gennaio 2022 -febbraio 2023 – art. 26 D.L. n. 50/2022 iva inclusa	€ 168.549,42	€ 261.403,68
B13) I.V.A. 22% su importo totale dei lavori	€ 393.668,79	€ 393.668,79
B14) IVA 22% su voci B1,B2, B3 e B9	€ 102.696,21	€102.696,21
Totale B - Somme a disposizione	€ 1.400.867,71	€ 1.493.721,85
Totale al netto del ribasso d'asta (A+B)	€ 3.190.271,30	€ 3.283.125,44
Ribasso d'asta I.V.A. compresa	€ 281.238,87	€ 188.384,73
Totale PROGETTO	€ 3.471.510,17	€ 3.471.510,17

Dato che la copertura finanziaria dei costi aggiuntivi sopra indicati è assicurata dalle somme disponibili su C.S. 6010 capitolo n. 1116;

Ritenuto pertanto di impegnare a favore dell'operatore economico FENIX CONSORZIO STABILE SCARL con sede legale a Bologna, Galleria Ugo Bassi 1 cap 40121- Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03533141200, codice ben 4217 su C.S. 6010, la somma di Euro 92.854,14 iva inclusa a valere sulla prenotazione di spesa n. 20167 capitolo n. 1116 della C.S. 6010;

Considerato che, con successivi atti, si procederà, a seguito dell'effettuazione dei relativi calcoli, alla determinazione degli importi da riconoscere per le lavorazioni eseguite e contabilizzate, o annotate sul libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, per le quali non sia ancora stato emesso il relativo SAL o che siano ancora da eseguire fino al 31/12/2023;

Considerato che, anche al fine di poter riconoscere l'adeguamento prezzi per le future lavorazioni, è necessario rimodulare il suddetto quadro economico integrandolo con le risorse ancora disponibili sulle linee di finanziamento dell'intervento come indicate precedentemente;

Considerato che il sopra citato Comitato di Indirizzo e Controllo del 19 e 25 gennaio 2023 ha individuato per ognuno dei quattro lotti dell'intervento codice 091IR002/G4 la quota parte delle risorse da imputare al finanziamento statale e la quota parte delle risorse da imputare al finanziamento regionale;

Considerato, in particolare, che, per il lotto in oggetto, è stato stabilito che l'importo complessivo di € 4.611.142,17 è imputato per € 3.655.634,95 alla quota statale (di cui euro 1.855.634,95 Accordo 2015 e euro 1.800.000,00 Accordo 2010) e per € 955.507,22 alla quota regionale (Accordo 2015);

Considerato che è necessario adottare uno specifico atto con cui recepire, anche a livello contabile, per il complesso degli interventi dell'Accordo, la corretta imputazione delle risorse tra quota statale e quota regionale;

Considerato che, a seguito dell'adozione del suddetto atto, sarà possibile integrare il quadro economico dell'intervento con le ulteriori risorse disponibili necessarie per l'adeguamento dei prezzi, procedendo alla relativa prenotazione sulla corretta tipologia di risorse;

Ritenuto di rinviare a successivo atto la prenotazione delle ulteriori risorse in linea con quanto stabilito dal Comitato di Indirizzo e Controllo e il relativo aggiornamento del Quadro economico;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1) Di procedere, come indicato in narrativa, all'adeguamento del SAL n. 2 dell'appalto dei lavori "Cassa di espansione Leccio sul F. Arno: adeguamento idraulico del ponte sull'Arno in località Pian dell'Isola nei Comuni di Figline e Incisa Valdarno e Rignano sull'Arno", (Cod. intervento 09IR002/G4_4) CUP: D17B14000280003 – CIG: 879234047F, in coerenza alle previsioni di cui all'art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 e con le modalità indicate dalla D.G.R.T. n. 630 del 07/06/2022 e dalla D.G.R.T. n. 878 del 29/07/2022;

2) Di prendere atto quanto attestato nella NOTA DI AGGIORNAMENTO PREZZI del Direttore dei Lavori del 10/03/2023, conservata agli atti del Settore, in riferimento alla compensazione dei prezzi, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, previsti nel contratto di affidamento relativo ai "lavori per la realizzazione delle Casse di Espansione di Figline – Lotto n°4. Interventi di adeguamento del ponte sull'Arno in Loc. Pian dell'Isola (Cod. intervento 09IR002/G4_4) CUP: D17B14000280003 – CIG: 879234047F;

3) Di prendere atto del parere espresso dal RUP e dal Dirigente Responsabile del contratto nella relazione redatta in data 27/03/2023, conservata agli atti del Settore, in cui si concorda con le risultanze contenute nella documentazione redatta dal direttore dei lavori e si conferma la disponibilità, sul quadro economico dell'intervento, di somme a copertura dell'importo così determinato;

4) Di stabilire che l'importo da riconoscere nel certificato di pagamento straordinario 2 bis del 10/03/2023, per le lavorazioni effettuate e contabilizzate dal 19/10/2022 al 23/02/2023, e contenute nel SAL n. 2, è pari ad Euro 76.109,95 oltre IVA al 22% per Euro 16.744,19 per un totale di Euro 92.854,14;

5) Di stabilire che, con successivi atti, si procederà, a seguito dell'effettuazione dei relativi calcoli, alla determinazione degli importi da riconoscere per le lavorazioni eseguite e contabilizzate, o annotate sul libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, per le quali non sia ancora stato emesso il relativo SAL o che siano ancora da eseguire fino al 31/12/2023;

6) Di procedere alla copertura dell'importo di cui al punto 3 utilizzando le somme presenti nel Quadro economico alla voce "Ribasso d'asta IVA compresa";

7) Di approvare il seguente aggiornamento del quadro economico relativo all'intervento di cui all'oggetto:

A - LAVORI	
Importo dei lavori a corpo	€ 1.612.935,90
di cui manodopera	€ 429.202,88
Costi sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 176.467,69
Totale A: Lavori	€ 1.789.403,59
B - SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) spostamento servizi e sottoservizi (iva inclusa)	€ 60.000,00
B2) Misure "anticovid-19" (da attivare con opzione in aumento se necessaria)	€ 176.800,94
B3) Imprevisti	€ 215.000,00
B4) Acquisizione aree o immobili	€ 20.000,00
B5) Spese tecniche relative alla progettazione e direzione lavori compreso cassa previdenziale, Iva ed Anac per affidamento servizi tecnici (somme già impegnate)	€ 159.129,69
B6) altre spese tecniche (iva inclusa)	€ 25.000,00
B7) Incentivo art. 113 c.2 D.lgs 50/2016	€ 41.022,54
B8) spese per attività tecnico amministrative e contributo Anac	€ 1.000,00
B9) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto	€ 15.000,00
B10) spese per pubblicità (iva inclusa)	€ 8.000,00
B11) spese per tributo speciale per conferimento in discarica (iva inclusa)	€ 15.000,00
B12) Adeguamento SAL per compensazione prezzi gennaio 2022 -febbraio 2023 – art. 26 D.L. n. 50/2022 iva inclusa	€ 261.403,68
B13) I.V.A. 22% su importo totale dei lavori	€ 393.668,79
B14) IVA 22% su voci B1,B2, B3 e B9	€ 102.696,21
Totale B - Somme a disposizione	€ 1.493.721,85
Totale al netto del ribasso d'asta (A+B)	€ 3.283.125,44
Ribasso d'asta I.V.A. compresa	€ 188.384,73
Totale PROGETTO	€ 3.471.510,17

8) Di assumere un impegno di spesa a favore dell'operatore economico FENIX CONSORZIO STABILE SCARL con sede legale a Bologna, Galleria Ugo Bassi 1 cap 40121- Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03533141200, codice ben 4217, la somma di Euro 92.854,14 iva inclusa a valere sulla prenotazione di spesa n. 20167 capitolo n. 1116 della C.S. 6010;

9) Di procedere, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate fino al 31/12/2023, per le quali non sia ancora stato emesso il SAL, ad un ulteriore aggiornamento del quadro economico e alla determinazione delle eventuali somme per le quali sarà necessario l'accesso al Fondo di cui all'art. 26 comma 4, del Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022;

10) Di rinviare a successivo atto la prenotazione delle ulteriori risorse in linea con quanto stabilito dal Comitato di Indirizzo e Controllo e il relativo aggiornamento del Quadro economico;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
GENNARINO COSTABILE

Il Commissario di Governo
EUGENIO GIANI

Il Direttore
GIOVANNI MASSINI



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 29 del 13/04/2023

Oggetto:

Accordo di programma di cui al D.P.C.M. 15 settembre 2015 (approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015) - Ordinanze Commissario di Governo n. 4/2016 (Allegato B) e n. 17/2016.

Intervento codice 09IR010/G4 - Lavori per la realizzazione della cassa di espansione Restone e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza - Ricerca membri Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell'art. 6 del D.L. N. 76/2020 e della Delibera G.R. N. 1509/2022 - CUP B98G01000000003.

Gestione Commissariale: Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Dirigente Responsabile: Gennarino COSTABILE

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Riferimento
A_	Si	ALLEGATO A - AVVISO
B	Si	ALLEGATO - B DISCIPLINARE

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 2

A_ ALLEGATO A - AVVISO
fb9e8892a993e82d7bcc3c741f85d9ea56ceccc5bfef64c91bdeab8e98bf271d

B ALLEGATO - B DISCIPLINARE
4e9e13bcd081aa4cdb257da8ce47127316ca657e721855168a9db3b994c24d09

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTO l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e ss.mm.ii. recante, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;

CONSIDERATO che il comma 1 del suddetto decreto dispone che *“a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni, di seguito denominati commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali”*;

VISTO il comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e ss.mm.ii. che, tra l'altro, ha definito la modalità di adozione del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed ha disposto che l'attuazione degli interventi sia assicurata dal commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

VISTO l'art. 36-ter, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;
- l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;
- il Piano Stralcio 2020 - V Atto Integrativo all'Accordo di programma Regione Toscana – MATTM del 3 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico approvato con decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente n. 142 del 05/11/2020 e registrato dalla Corte dei Conti in data 15/11/2020, n. 3491;

VISTO l'art. 10, comma 4, D.L. 91/2014 convertito in L. 116/2014 che prevede che *“Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditori interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate”*;

RICHIAMATE le seguenti Ordinanze Commissariali:

- n. 4 del 19/02/2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l'attuazione degli interventi”;
- n. 9 del 15 marzo 2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell'Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l'attuazione degli stessi”;
- n. 17 del 23.05.2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Indicazioni a seguito della modifica di contabilità speciale di riferimento e dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- n. 60 del 16.12.2016 con oggetto “D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione dell'aggiornamento delle disposizioni per l'attuazione degli interventi”, con la quale, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, sono state aggiornate le disposizioni per l'attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con ordinanza n. 4/2016, ed in particolare l'allegato B recante le

disposizioni per l'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma del 25.11.2015 eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi dei Settori della Regione Toscana;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il D.L. n. 76 del 16.07.2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020;

VISTO il D.L. n. 77 del 31.05.2021, che ha modificato e prorogato alcune disposizioni del D.L. n. 76/2020 (convertito in Legge n. 120/2020);

RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile n. 8656 del 21/05/2021 con il quale l'Ing. Gennarino Costabile è stato nominato Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il D.L. n. 76 del 16/07/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con Legge n. 120 del 11/09/2020;

VISTO il D.L. n. 77 del 31/05/2021 convertito con Legge n. 108/2021, che ha modificato e prorogato alcune disposizioni del D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTA la legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 relativa a "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" ed il relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. 27 maggio 2008 n. 30/R "Regolamento di attuazione del Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38";

VISTO l'art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" così come modificato dal D.L. n. 77 del 31/05/2021 (L. n. 108/2021) e s.m.i., e, in particolare, il comma 1, il quale stabilisce che *"Fino al 30 giugno 2023, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'art. 5, nonché di rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data"*;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1509 del 19/12/2022 "Modalità attuative per la nomina del Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120 alla luce delle "Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico" approvate con Decreto n. 12 del 17/01/2022 MIMS.";

VISTA l'Ordinanza del Commissario di Governo n. 212 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i "Lavori per la realizzazione della Cassa di espansione Restone in sinistra idraulica d'Arno e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza";

VISTO che, con il presente atto, viene individuato l'Ing. Francesco Piani quale RUP dell'intervento;

DATO ATTO che con la sopracitata Ordinanza n. 212 del 22/12/2021 è stata indetta una gara mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che con Ordinanza n. 165 del 09/12/2022 si è provveduto ad aggiudicare i lavori all'Appaltatore RTI con capogruppo Baraldini Quirino SpA e che con Ordinanza n. 185 del 29/12/2022 del Commissario di Governo l'aggiudicazione di cui all'Ordinanza n. 165 del 09/12/2022 ha acquisito efficacia;

VISTO che in data 06/03/2023 è stato stipulato il contratto in forma o in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica, presso gli uffici della Regione Toscana, dinanzi all'Ufficiale Rogante con l'RTI con capogruppo la ditta Baraldini Quirino SpA con sede legale in Mirandola (MO);

VISTO il comma 2 del sopracitato art. 6, del D.L. n. 76/2020, ai sensi del quale *“Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento”*;

PRESO ATTO che, ai sensi del suddetto comma 2, *“I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte e che, nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente, entro il termine indicato al comma 1, questo è designato, entro i successivi cinque giorni dal MIT per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse”*;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dal Decreto n. 12 del 17/01/2022 del MIMS, fermo l'obbligo di rispettare i principi di rotazione e di trasparenza, la nomina dei componenti del Collegio, anche se effettuata a favore di soggetti esterni alla stazione appaltante, non richiede lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica;

VISTO il punto 6. rubricato “Procedura per la nomina del Collegio” della sopra richiamata D.G.R.T. n. 1509/2022, il quale prevede lo svolgimento di un incontro tra la stazione appaltante e l'appaltatore al fine di concordare sulle modalità di nomina del Collegio consultivo tecnico il cui esito dovrà essere contenuto in un verbale sottoscritto da entrambe le parti;

VISTO il verbale di concordamento sulle modalità di nomina del Collegio consultivo tecnico, sottoscritto in data 27/03/2023 e agli atti dello scrivente Settore, tra la Regione Toscana per conto del Commissario e l'RTI con capogruppo la ditta Baraldini Quirino SpA con sede legale in Mirandola (MO), con il quale le parti hanno concordato:

- di procedere alla nomina dell'intero Collegio di comune accordo, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. n. 76/2020 e che esso sarà composto da tre componenti in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, di cui uno con funzioni di presidente, che sarà scelto dai due membri di nomina di parte anche tra i soggetti partecipanti all'avviso;
- di individuare quale profilo professionale di ciascun membro di nomina di parte quello di ingegnere;
- di procedere, ai fini della costituzione del Collegio, alla pubblicazione di un avviso a cura della stazione appaltante;
- che le decisioni del Collegio non hanno la natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile, fermi restando gli effetti delle decisioni del CCT, previsti dall'art. 5 e dall'art. 6, comma 3, del D.L. n. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020 e s.m.i. relativi alle conseguenze dell'osservanza o dell'inosservanza delle determinazioni in ordine alla responsabilità delle parti. Nelle ipotesi di cui all'art. 5 comma 1 lettera c) le decisioni hanno natura di determinazione;
- il contenuto del disciplinare di incarico, allegato al presente atto (Allegato B), che dovrà essere sottoscritto dai componenti del Collegio;

RITENUTO pertanto necessario procedere, tramite avviso, alla selezione dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico con i seguenti profili professionali, in conformità a quanto disposto al punto 2.6.2 del Decreto n. 12 del 17/01/2022 del MIMS:

- Giurista, Presidente;
- Ingegnere, membro;
- Ingegnere, membro;

VISTO l'avviso (allegato A) e il disciplinare di incarico (allegato B), predisposti sulla base della Delibera della Giunta regionale n. 1509/2022;

RITENUTO di procedere all'approvazione dei suddetti documenti: avviso (allegato A) e disciplinare di incarico (allegato B), allegati alla presente ordinanza, a farne parte integrante e sostanziale;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di procedere alla selezione dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 76/2020, con i seguenti profili professionali:
 - Giurista, Presidente;
 - Ingegnere, membro;
 - Ingegnere, membro;
2. di approvare l'avviso (allegato A) e il disciplinare di incarico (allegato B), allegati alla presente ordinanza, a farne parte integrante e sostanziale;
3. di procedere di comune accordo con l'RTI con capogruppo la ditta Baraldini Quirino SpA con sede legale in Mirandola (MO) alla pubblicazione dell'avviso per l'individuazione dei membri del Collegio Consultivo Tecnico;
4. di disporre la pubblicazione dell'avviso, del disciplinare di incarico e di tutti gli elementi utili alla presentazione delle candidature, sul sito della stazione appaltante www.regione.toscana.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti" e sulla intranet regionale;
5. di provvedere, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R.T. n. 1509/2022 agli adempimenti necessari alla sottoscrizione del disciplinare di incarico, costituente l'allegato B alla presente ordinanza, da parte di ciascun componente del Collegio consultivo tecnico;
6. di trasmettere la presente ordinanza all'RTI con capogruppo la ditta Baraldini Quirino SpA con sede legale in Mirandola (MO).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Dirigente
GENNARINO COSTABILE

Il Commissario di Governo
EUGENIO GIANI

Il Direttore
GIOVANNI MASSINI

Regione Toscana, Giunta Regionale
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

AVVISO

**PER L'ISTITUZIONE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 76/2020 E DELLA DELIBERA G.R. N. 1509/2022, PER L'INTERVENTO:
"Lavori per la realizzazione della Cassa di espansione Restone in sinistra idraulica d'Arno e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza"
(CIG: 89950283ED - CUP: B98G01000000003)**

1. PREMESSA

Il valore dell'appalto è pari ad Euro 20.936.629,95 compresi costi per la sicurezza e al netto di I.V.A., e risulta così suddiviso (opere oggetto della prestazione professionale individuate sulla base delle elencazioni contenute nella Tavola Z-1 del D.M. 17 giugno 2016, pubblicato nella G.U.R.I. del 27/07/2016):

ID. Opere D.M. 17/06/2016	Lavorazione od opera	Importo stimato (Euro)
D.02	Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani	€ 20.936.629,95

Per tale intervento è quindi necessario procedere ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 76/2020 (convertito in legge con la L. 120/2020) alla nomina del Collegio consultivo tecnico, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche, che potrebbero insorgere nell'esecuzione del contratto di appalto.

Il valore dell'opera (importo del contratto) è pari ad Euro € 19.795.522,97.

2. COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Il Collegio consultivo tecnico (CCT) è formato da 3 (tre) componenti in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, di cui uno con funzioni di presidente.

I profili ricercati col presente avviso sono i seguenti:

- Giurista, Presidente;
- Ingegnere, membro;
- Ingegnere, membro.

3. REQUISITI

3.1 Requisiti di professionalità

Ai sensi delle “Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico” approvate con Decreto n. 12 del 17/01/2022 MIMS, possono presentare domanda per **presidente di CCT** e partecipare al presente avviso i seguenti soggetti:

a.1) ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza ultradecennale documentabile attraverso l'avvenuta assunzione di significativi incarichi di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e di presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere;

b.1) ingegneri e architetti:

- appartenenti o già appartenenti ai ruoli dirigenziali di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero dirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici;
- componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- professori universitari di ruolo nelle materie attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti.

Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a.1), non inferiore a dieci anni;

c.1) giuristi, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di:

- magistrato ordinario, amministrativo o contabile; avvocato dello Stato; Prefetto e dirigente della carriera prefettizia, non in sede da almeno due anni;
- dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici;

- componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e al contenzioso amministrativo e civile.

Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a.1), non inferiore a dieci anni;

d.1) economisti, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di:

- dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici;
- componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- professore universitario di ruolo nelle materie economiche attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche.

Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a.1), non inferiore a dieci anni;

Possono presentare domanda quale **membro del CCT**:

a.2) ingegneri e architetti, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici;
- iscrizione all'albo professionale da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto a.1) (di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e di presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere) ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa, di supporto al responsabile del procedimento o progettista nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee;

- dottorato e di ricerca in materie attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti;

b.2) giuristi, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario di livello apicale nel campo giuridico delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici;

- essere iscritto all'albo professionale degli avvocati da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto a.1) (di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e di presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere) o di difensore di parte pubblica o privata in giudizi per contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici sopra la soglia comunitaria;

- aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche;

c.2) economisti, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario contabile di livello apicale di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici;

- essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero nel registro dei revisori legali da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto a.1) (di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e di presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere) o di programmazione economica e finanziaria, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria;

- aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche.

3.2 Cause di incompatibilità

Fermo quanto previsto dall'art. 812 del codice di procedura civile, non possono assumere l'incarico di componente del CCT coloro che:

- a) abbiano svolto o svolgano sia per la parte pubblica, sia per l'operatore economico affidatario attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sui lavori oggetto dell'affidamento;
- b) abbiano interesse nel procedimento di esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento, direttamente ovvero tramite un ente, associazione o società di cui sia amministratore o legale rappresentante;
- c) si trovino in una delle ipotesi di «conflitto di interesse» di cui all'art. 42 del codice;
- d) non siano in possesso di requisiti reputazionali e di onorabilità adeguati all'incarico da assumere;
- e) ricadano in uno dei casi previsti dall'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 76/2020;
- f) abbiano svolto attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo ed economico per una delle parti, ovvero rientrino nei casi di ricsuzione di cui ai punti da 2 a 6 dell'art. 815, regio decreto n. 1443/1940 (Codice di procedura civile);
- g) abbiano svolto o stiano svolgendo l'incarico di consulente tecnico di ufficio in giudizi relativi all'esecuzione dei lavori in oggetto.

Oltre ai casi di incompatibilità di cui sopra, non può essere nominato componente o presidente del collegio consultivo tecnico il dipendente pubblico che:

- a) non acquisisce, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza;
- b) ricade in uno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.

I soggetti designati sono, inoltre, tenuti al rispetto del codice di comportamento adottato dalla Regione Toscana per il proprio personale dipendente.

3.3 Requisiti di moralità e onorabilità

Non possono far parte del Collegio Consultivo tecnico, coloro che:

- a. hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico,

concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b. hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c. hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

d. hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

e. sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

f. sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

g. nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le cause di esclusione di cui al presente punto operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Non possono far parte, altresì, del Collegio Consultivo tecnico coloro che abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

4. CONTROLLI

Le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di comprovata competenza e professionalità, moralità e compatibilità, sono rese dai candidati ai sensi del D.P.R. 445/2000 e i controlli sulla veridicità di tali dichiarazioni sono svolti prima della nomina.

5. COMPENSO

Il compenso non può complessivamente superare gli importi fissati dall'art. 6 comma 7-bis del D.L. n. 76/2020, ovvero l'importo di euro € 104.683,15, corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell'appalto.

Il compenso per ciascun componente del CCT è costituito da una parte fissa e da una parte variabile. Al Presidente spetta, ai sensi dell'art. 7.5. delle Linee guida MIMS un compenso pari a quello spettante agli altri componenti maggiorato del 10%.

Il CCT può avvalersi di una segreteria i cui oneri sono a carico del collegio stesso. Alla segreteria può essere riconosciuto un compenso massimo fino al 20% dei compensi fissi e variabili dei componenti del CCT.

5.1 Parte fissa

La parte fissa è proporzionata al valore contrattuale (valore dell'opera) ed è calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, ridotta del 60%, per un importo di euro € 11.989,64 per ciascun membro e di euro € 13.188,60 per il Presidente.

La corresponsione della parte fissa è subordinata all'adozione di almeno un parere o una determinazione.

5.2 Parte variabile

La parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, è definita in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso CCT.

Ai sensi dell'art. 7.2.2 delle Linee guida MIMS il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del CCT non può comunque superare il triplo della parte fissa, come aggiornato in caso di varianti contrattuali che comportino un incremento dell'importo dei lavori.

5.2.1 Quesiti di natura tecnica

Per quesiti di carattere prevalentemente tecnico la tariffa è determinata “a vacanza” sulla base della tariffa oraria indicata nel DM 17/06/2016, prevedendo, per ciascun membro, un impegno medio di 8 giorni. Il costo orario di 50 euro, indicato dall’art. 6 comma 2 lettera a) del DM Tariffe è incrementato del 25%.

Importo del contratto	giorni	ore	Compenso base per membro	Compenso base per presidente
€ 19.795.522,97	10	80	€ 5.000,00	€ 5.500,00

Gli importi così determinati sono adeguati alla qualità delle determinazioni assunte e in funzione della complessità del quesito posto, applicando:

- **un coefficiente di proporzionalità** pari a **0,45** corrispondente al “Grado di Complessità” indicato nella Tavola z-1 allegata al DM Tariffe, in relazione alla categoria prevalente dei lavori D.02;
- **un coefficiente compreso tra 0,25 e 1** in ragione della complessità del quesito.

Al coefficiente di complessità del quesito può essere attribuito un diverso valore sulla base dei seguenti livelli:

Valore del coefficiente	Livello di complessità	Argomenti trattati
0,25-0,40	Bassa	Sospensioni e riprese dei lavori, ai sensi dell’art.5 del DL Semplificazioni.
0,41-0,80	Media	Problematiche alla gestione del contratto in fase di esecuzione, che possono determinare ritardi nel completamento delle opere.
0,81-1,00	Elevata	Inadempimenti che possono portare alla risoluzione del contratto

TABELLA 1 – Valore del coefficiente di complessità sulla base degli argomenti trattati

5.2.2 Quesiti di natura giuridica

Per i quesiti di carattere prevalentemente giuridico si applica quanto previsto dal DM n. 55 del 10 marzo 2014, così come aggiornato dal DM n. 37 del 8 marzo 2018, per prestazioni di assistenza stragiudiziale. Il compenso base viene valutato, in questo caso sulla base dell’importo dell’affare, ovvero tenendo presente l’interesse sostanziale delle parti.

Nel caso di importi dell’affare indeterminabili il compenso base è quello corrispondente ad importi dell’affare compresi tra 52.000,00 e 260.000,00 euro.

Valore dell'affare [euro]	Compenso base per membro [euro]	Compenso base per presidente [euro]
52.000,01-260.000,00	4.320,00	4.752,00
260.000,01-520.000,00	5.870,00	6.457,00
520.000,00-1.000.000,00	7.631,00	8.394,10
1.000.000,01-2.000.000,00	9.920,30	10.912,33
2.000.000,01-4.000.000,00	12.896,39	14.186,03
4.000.000,01-8.000.000,00	16.765,31	18.441,84
8.000.000,01-16.000.000,00	21.794,90	23.974,39

TABELLA 2 - Calcolo del compenso base per quesiti giuridici per ciascun membro del Collegio

I compensi base, così determinati sono adeguati alla qualità delle determinazioni assunte e in funzione della complessità del quesito posto, applicando:

- **un coefficiente di proporzionalità** pari a **0,45** corrispondente al “Grado di Complessità” indicato nella Tavola z-1 allegata al DM Tariffe, in relazione alla categoria prevalente dei lavori D.02;
- **un coefficiente compreso tra 0,25 e 1** in ragione della complessità del quesito.

5.3 Spese e oneri

L'importo delle spese sulla parte fissa e sulla parte variabile è determinato in maniera forfettaria applicando sul compenso, le aliquote di cui all'art. 5 del DM 17/06/2016. L'importo delle spese è determinato nella misura del 25% del compenso per importi contrattuali fino a euro 1.000.000,00, nella misura del 10% del compenso per importi contrattuali di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00, per opere di importo intermedio in misura della percentuale determinata per interpolazione lineare. Per un importo contrattuale di euro € 19.795.522,97 la percentuale di spese da riconoscere è pari a 14%.

Tale importo deve ritenersi già comprensivo anche del rimborso relativo ad eventuali spese vive sostenute per vitto, alloggio, trasporto etc. (incluse eventuali diarie).

5.4 Varianti

In caso di modifiche contrattuali ex art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, il compenso per i membri del Collegio consultivo tecnico per la quota fissa sarà così ridefinito:

- per la parte fissa sarà calcolato il corrispettivo dovuto per il collaudo tecnico amministrativo considerando la somma dell'importo contrattuale e dell'importo della variante, applicando la riduzione del 60%;

- per la parte variabile nei quesiti di natura tecnica, sarà aggiornato l'impegno medio in termini di giorni, per la formulazione di pareri/determinazioni laddove l'importo contrattuale modifichi la fascia di riferimento, come di seguito definito:

Importo del contratto	giorni	ore	Compenso base per membro	Compenso base per presidente
20.000.001,00 - 30.000.000,00	12	96	6.000,00	6.600,00

In entrambi i casi la quota relativa alle spese ed oneri accessori sarà rideterminata.

5.5 Pagamenti

Il compenso del Collegio consultivo tecnico è posto a carico della Stazione Appaltante e dell'Appaltatore in ragione del 50% ognuna.

Il Collegio consultivo trasmette alla Stazione Appaltante e all'Appaltatore contestualmente all'atto contenente la determinazione/parere, un resoconto dell'attività svolta con indicazione della tipologia del quesito (tecnica o giuridica), del grado di complessità (definito dal RUP sulla base della tabella 1) e del relativo compenso. Al resoconto sono allegati tutti i verbali degli incontri effettuati. Il Dirigente responsabile del contratto e l'Appaltatore, a seguito di tale trasmissione, procedono alla liquidazione dei compensi per la parte di propria competenza.

Nel caso di inottemperanza al pagamento nel termine di 90 giorni, da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvederà in danno con addebito nei confronti dell'Appaltatore (nel primo pagamento utile).

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZA

Il candidato dovrà presentare i seguenti documenti:

- la domanda di partecipazione con la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di comprovata competenza e professionalità, moralità e assenza di cause di incompatibilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, così come richiesti dal presente avviso, con i dati necessari per effettuare successivamente i controlli;
- curriculum professionale in formato europeo, di lunghezza massima pari a quattro pagine (in formato A4, carattere Times New Roman, dimensione 12).

Le candidature dovranno pervenire via PEC all'indirizzo "regionetoscana@postacert.toscana.it", con l'indicazione del seguente oggetto "Settore Genio Civile Valdarno Superiore - Domanda di selezione Collegio consultivo tecnico – Lavori per la realizzazione della Cassa di espansione Restone in sinistra idraulica d'Arno e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza", **entro le ore .../00.00 del giorno .../.../2023**

La domanda di partecipazione ed il relativo curriculum professionale allegato devono essere firmati digitalmente.

7. NOMINA

La natura dell'incarico conferito è prettamente fiduciaria e non è prevista la formazione di alcuna graduatoria.

Il Dirigente responsabile del contratto, successivamente all'individuazione dei membri del Collegio consultivo tecnico nominati dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore, inviterà i due membri del costituendo Collegio, con comunicazione trasmessa a mezzo pec, a provvedere d'intesa a nominare entro 7 giorni un soggetto terzo con le funzioni di presidente, che potrà essere scelto tra coloro che hanno presentato domanda per il presente avviso. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. n. 76/2020, il Collegio consultivo tecnico s'intende costituito al momento dell'accettazione da parte del Presidente dell'incarico.

Nel caso in cui, trascorso il su citato periodo di 7 giorni, non sia pervenuta alcuna indicazione da parte dei membri o si sia palesato il mancato accordo dalle parti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 76/2020, trattandosi di un intervento d'interesse regionale, il Presidente del Collegio sarà individuato entro 5 giorni e designato dalla Regione Toscana, nella persona del Direttore generale.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai soggetti che presentano domanda è richiesto di fornire dati e informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 all'Amministrazione, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

1. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati forniti vengono raccolti e trattati da Regione Toscana – Giunta Regionale, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente avviso;

- i dati da fornire vengono acquisiti, anche ai fini della sottoscrizione del disciplinare e dell'esecuzione dell'incarico, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del compenso.

2. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Regione Toscana determina l'impossibilità di ammettere il soggetto alla partecipazione all'avviso.

3. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati personali comuni (es. dati anagrafici), dati relativi a condanne penali e reati (cd. giudiziari) di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente, dati relativi alla competenza professionale e tecnica.

4. Il titolare del trattamento è la Regione Toscana- Giunta regionale (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; (regionetoscana@postacert.toscana.it).

5. I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata.

6. I dati raccolti potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati: i membri del Collegio nominati dalle parti al fine di individuare il Presidente del Collegio e l'Appaltatore;

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;

- ad altri Enti ed Amministrazioni.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lettera b, e comma 32 L. 190/2012, art. 35 D.Lgs. n. 33/2013; nonché l'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016) i soggetti che presentano domanda prendono atto ed acconsentono a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.regione.toscana.it sezione Amministrazione trasparente.

7. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.

8. Con la presentazione della domanda il soggetto prende atto espressamente del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari e relativi alla competenza tecnico professionale che lo riguardano.

Il Dirigente

Ing. Gennarino Costabile

**DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO D'INCARICO DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO
AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 76/2020 E DELLA DELIBERA G.R. N. 1509/2022, PER I
LAVORI DI: "Realizzazione della Cassa di espansione Restone in sinistra idraulica d'Arno e
sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza"**

(CIG: 89950283ED - CUP: B98G0100000003)

TRA

IL COMMISSARIO DI GOVERNO, con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacratì Piazza Duomo n. 10, codice fiscale e partita IVA n. 94200620485, rappresentata dal dirigente regionale Ing. Gennarino Costabile, nato a _____ il __/__/__, domiciliato presso la Sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, nominato con decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 8656 del 21/05/2021, autorizzato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 38/2007, a impegnare legalmente e formalmente il Commissario di Governo per il presente atto;

E

IMPRESA _____ (di seguito indicata come "Appaltatore"), con sede legale in _____, Via _____, n. ____, codice fiscale e partita I.V.A. n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa medesima;

E

_____, membro del Collegio Consultivo Tecnico nominato da Regione Toscana, con sede legale in _____, Via _____, n. ____, codice fiscale e partita IVA n. _____, nato a _____ il _____;

E

_____, membro del Collegio Consultivo Tecnico nominato dall'Appaltatore, con sede legale in _____, Via _____, n. ____, codice fiscale e partita IVA n. _____, nato a _____ il _____;

E

_____, Presidente del Collegio Consultivo Tecnico, con sede legale in _____, Via _____, n. ____, codice fiscale e partita IVA n. _____, nato a _____ il _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1 - OGGETTO

Il Commissario di Governo, nella persona del Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ing. Gennarino Costabile e l'Appaltatore, nella persona del rappresentante legale Sig. _____ conferiscono l'incarico del Collegio Consultivo Tecnico per l'appalto in oggetto ai seguenti soggetti:

_____, Presidente;

_____, membro;

_____, membro.

Il collegio consultivo tecnico ha funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche insorte nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto e interviene con le modalità previste all'art. 5 del DL 76/2020 relativamente alle sospensioni. Nelle ipotesi di cui all'art. 5 comma 1 lettere a), b), d) il Collegio Consultivo Tecnico rende pareri obbligatori ma non vincolanti.

Le decisioni del collegio non hanno la natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile, fermi restando gli effetti delle decisioni del CCT, previsti dall'art. 5 e dall'art. 6, comma 3, relativi alle conseguenze dell'osservanza o dell'inosservanza delle determinazioni in ordine alla responsabilità delle parti. Nelle ipotesi di cui all'art. 5 comma 1 lettera c) le decisioni hanno natura di determinazione.

ART. 2 – DURATA

Le attività del Collegio Consultivo Tecnico prendono avvio dalla data di accettazione dell'incarico da parte del Presidente del Collegio. Il Dirigente Responsabile del Contratto provvederà tramite decreto a formalizzare la costituzione del Collegio.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.L. n. 76/2020, il Collegio consultivo tecnico è sciolto entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo che non sussistano richieste di parere o determinazioni in merito allo stesso collaudo.

Nel caso in cui il membro del Collegio consultivo tecnico incaricato intenda dimettersi, dovrà darne comunicazione formale al Dirigente responsabile del contratto con un preavviso di almeno 15 giorni.

ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 76/2020, il Collegio consultivo tecnico può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.

Il RUP o l'Appaltatore nella persona del legale rappresentante, trasmettono tramite pec il quesito da sottoporre al Collegio Consultivo tecnico specificando nell'oggetto se si tratti dell'espressione di pareri obbligatori ma non vincolanti ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettere a), b), d) del DL 76/2020, di sospensioni tecniche di cui alla lettera c) o di altri pareri/determinazioni. Nella stessa comunicazione vengono specificati i termini per l'espressione del Collegio: 15 giorni o 20 giorni nel caso di particolari esigenze istruttorie.

Il Collegio Consultivo tecnico entro 2 giorni dalla presentazione del quesito, avanza al RUP la richiesta dell'eventuale documentazione aggiuntiva relativa al contratto che non sia stata prodotta e che risulti necessaria per la formulazione del parere/determinazione. Il RUP entro 5 giorni dall'istanza dovrà fornire al Collegio la documentazione mancante. Da questo momento decorrono i termini per la formulazione del

parere/determinazione. Il Collegio Consultivo tecnico può operare con le modalità indicate all'articolo 4 delle linee guida approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2022. Le determinazioni del Collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti. Di ogni riunione il CCT redige apposito verbale.

Il Collegio consultivo trasmette alla Stazione Appaltante e all'Appaltatore contestualmente all'atto contenente la determinazione/parere, un resoconto dell'attività svolta con indicazione della tipologia del quesito (tecnica o giuridica), del grado di complessità e del relativo compenso. Al resoconto sono allegati tutti i verbali degli incontri effettuati in relazione allo specifico quesito.

Il dirigente responsabile del contratto e l'Appaltatore, a seguito di tale trasmissione, procedono alla liquidazione dei compensi per la parte di propria competenza, salva l'emissione di eventuali pagamenti in acconto.

ART. 4 – COMPENSO

Il compenso non può complessivamente superare gli importi fissati dall'art. 6, comma 7-bis, del D.L. n. 76/2020, ovvero l'importo di euro 104.683,15, corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell'appalto.

Il CCT potrà avvalersi di una segreteria i cui oneri sono a carico del collegio stesso. Alla segreteria può essere riconosciuto un compenso massimo fino al 20% dei compensi fissi e variabili dei componenti del CCT.

Il compenso per ciascun componente del CCT è costituito da una parte fissa e da una parte variabile.

4.1 Parte fissa

La parte fissa è proporzionata al valore contrattuale (valore dell'opera), come aggiornato ai sensi dell'art. 6 in caso di varianti contrattuali che comportino un incremento dell'importo dei lavori, ed è calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, ridotta del 60%, per un importo di euro 11.989,64 per ciascun membro e di euro 13.188,60 per il Presidente (maggiorazione del 10% del compenso dei membri).

La corresponsione della parte fissa è subordinata all'adozione di almeno un parere o una determinazione.

4.2 Parte variabile

La parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, è definita in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso CCT.

Il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del CCT non può comunque superare il triplo della parte fissa.

4.2.1 Quesiti di natura tecnica

Per quesiti di carattere prevalentemente tecnico la tariffa è determinata "a vacanza" sulla base della tariffa oraria indicata nel DM 17/06/2016, prevedendo, per ciascun membro, un impegno medio di 10 giorni. Il costo orario di 50 euro, indicato dall'art.6 comma 2 lettera a) del DM Tariffe è incrementato del 25%.

Importo del contratto **giorni ore** **Compenso base per membro** **Compenso base per presidente**
 € 19.795.522,97 10 80 € 5.000,00 € 5.500,00

TABELLA 1 – Compenso variabile base per quesiti di natura tecnica

I compensi base così determinati per ciascun membro e per il presidente sono adeguati alla qualità delle determinazioni assunte e in funzione della complessità del quesito posto, applicando:

- **un coefficiente di proporzionalità** pari a **0,45** corrispondente al “Grado di Complessità” indicato nella Tavola z-1 allegata al DM Tariffe, in relazione alla categoria prevalente dei lavori D.02;
- **un coefficiente compreso tra 0,25 e 1** in ragione della complessità del quesito.

Al coefficiente di complessità del quesito viene attribuito un diverso valore sulla base dei seguenti livelli:

Valore del coefficiente	Livello di complessità	Argomenti trattati
0,25-0,40	Bassa	Sospensioni e riprese dei lavori, ai sensi dell’art.5 del DL Semplificazioni.
0,41-0,80	Media	Problematiche alla gestione del contratto in fase di esecuzione, che possono determinare ritardi nel completamento delle opere.
0,81-1,00	Elevata	Inadempimenti che possono portare alla risoluzione del contratto

TABELLA 2 – Valore del coefficiente di complessità sulla base degli argomenti trattati

4.2.2 Quesiti di natura giuridica

Per i quesiti di carattere prevalentemente giuridico si applica quanto previsto dal DM n. 55 del 10 marzo 2014, così come aggiornato dal DM n. 37 del 8 marzo 2018, per prestazioni di assistenza stragiudiziale. Il compenso base viene valutato, in questo caso sulla base dell’importo dell’affare, ovvero tenendo presente l’interesse sostanziale delle parti.

Nel caso di importi dell’affare indeterminabili il compenso base è quello corrispondente ad importi dell’affare compresi tra 52.000,00 e 260.000,00 euro.

Valore dell’affare [euro]	Compenso base per membro [euro]	Compenso base per presidente [euro]
52.000,01-260.000,00	4.320,00	4.752,00
260.000,01-520.000,00	5.870,00	6.457,00
520.000,00-1.000.000,00	7.631,00	8.394,10
1.000.000,01-2.000.000,00	9.920,30	10.912,33
2.000.000,01-4.000.000,00	12.896,39	14.186,03
4.000.000,01-8.000.000,00	16.765,31	18.441,84
8.000.000,01-16.000.000,00	21.794,90	23.974,39

TABELLA 3 - Calcolo del compenso base per quesiti giuridici per ciascun membro del Collegio

I compensi base, così determinati sono adeguati alla qualità delle determinazioni assunte e in funzione della complessità del quesito posto, applicando:

- **il coefficiente di proporzionalità** pari a 0,45 corrispondente al “Grado di Complessità” indicato nella Tavola z-1 allegata al DM Tariffe, in relazione alla categoria prevalente dei lavori D.02;
- **un coefficiente compreso tra 0,25 e 1** in ragione della complessità del quesito.

Al coefficiente di complessità del quesito viene attribuito un diverso valore sulla base dei livelli indicati nella precedente tabella 2.

4.2.3 Spese e oneri

L'importo delle spese sulla parte fissa e sulla parte variabile è determinato in maniera forfettaria applicando sul compenso, le aliquote di cui all'art. 5 del DM 17/06/2016. L'importo delle spese è determinato nella misura del 25% del compenso per importi contrattuali fino a euro 1.000.000,00, nella misura del 10% del compenso per importi contrattuali di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00, per opere di importo intermedio in misura della percentuale determinata per interpolazione lineare. Per un importo contrattuale di euro 19.795.522,97 la percentuale di spese da riconoscere è pari a 14%.

Tale importo deve ritenersi già comprensivo anche del rimborso relativo ad eventuali spese vive sostenute per vitto, alloggio, trasporto etc. (incluse eventuali diarie).

4.2.4 Pagamento

Il compenso del Collegio consultivo tecnico è posto a carico della Stazione Appaltante e dell'Appaltatore in ragione del 50% ognuna.

Il Collegio Consultivo trasmette alla Stazione Appaltante e all'Appaltatore contestualmente all'atto contenente il parere o la determinazione, un resoconto dell'attività svolta con indicazione dei tempi di svolgimento, l'indicazione della complessità del quesito con il calcolo del compenso relativo alla singola determinazione. Il Dirigente responsabile del contratto e l'Appaltatore, a seguito di tale trasmissione, procedono alla liquidazione dei compensi per la parte di propria competenza, applicando eventuali detrazioni.

Nel caso di inottemperanza al pagamento da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvederà in danno con addebito nei confronti dell'Appaltatore (nel primo pagamento utile).

ART. 5 - PENALI

In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni o nell'espressione di pareri rispetto al termine ordinario di 15 giorni o di 20 giorni nel caso di particolari esigenze istruttorie, è prevista una decurtazione del compenso da un decimo a un terzo, per ogni ritardo, declinandolo con le seguenti riduzioni:

- 1/10 in caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni o nell'espressione di pareri dal 16° al 30° gg. dalla data di presentazione del quesito;
- 1/5 in caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni o nell'espressione di pareri dal 31° al 45° gg. dalla data di presentazione del quesito;
- 1/3 in caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni o nell'espressione di pareri oltre il 45° gg. dalla data di presentazione del quesito;.

ART. 6 - VARIANTI

In caso di modifiche contrattuali ex art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, il compenso per i membri del Collegio consultivo tecnico per la quota fissa sarà così ridefinito:

- per la parte fissa sarà calcolato il corrispettivo dovuto per il collaudo tecnico amministrativo considerando la somma dell'importo contrattuale e dell'importo della variante, applicando la riduzione del 60%;
- per la parte variabile nei quesiti di natura tecnica, sarà aggiornato l'impegno medio in termini di giorni, per la formulazione di pareri/determinazioni laddove l'importo contrattuale modifichi la fascia di riferimento, come di seguito definito-

Importo del contratto	giorni	ore	Compenso base per membro	Compenso base per presidente
20.000.001,00 - 30.000.000,00	12	96	6.000,00	6.600,00

In entrambi i casi la quota relativa alle spese ed oneri accessori sarà rideterminata.

ART. 7 – INCLUSIONI ED ESCLUSIONI

Il compenso anzidetto oltre a quanto previsto negli articoli del presente disciplinare, remunera ogni e qualsiasi prestazione e spesa che il professionista dovrà affrontare per l'espletamento dell'incarico e comunque nel corrispettivo sopra indicato sono compresi:

- spese e oneri accessori;
- l'onere per i necessari contatti con gli Enti, Organi ed Uffici durante l'esecuzione delle prestazioni;
- l'uso di attrezzature varie;
- il costo per polizza assicurativa.

ART. 8 – REVOCA

Nel caso in cui l'Amministrazione di sua iniziativa e senza giusta causa proceda alla revoca del presente incarico, ai membri del Collegio dovrà essere corrisposto il compenso per eventuali determinazioni assunte e non ancora liquidate, senza che l'Affidatario possa vantare ulteriori pretese e/o compensi al riguardo.

**ART. 9 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI DELLA REGIONE TOSCANA**

I componenti del Collegio Consultivo Tecnico, in ottemperanza all'art. 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 978/2019, quale parte integrante del presente disciplinare, sebbene non allegato allo stesso, si impegnano a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si applica quanto previsto dal successivo art. 10.

ART. 10 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE

Nel caso in cui la nomina dei membri del Collegio Consultivo Tecnico avvenga in pendenza dell'esito dei controlli, per cause legate all'esecuzione dei lavori ed emerga successivamente il mancato rispetto dei requisiti di moralità e compatibilità o dei requisiti di competenza e professionalità, l'Amministrazione procederà a risolvere il presente incarico e a individuare un nuovo membro.

In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, l'Amministrazione può risolvere il presente incarico e procedere alla nomina di un Collegio Consultivo Tecnico costituito dallo stesso numero di membri. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione. L'affidatario dell'incarico può presentare entro 15 giorni le proprie controdeduzioni e, ove non siano accettate, si procederà alla risoluzione dell'incarico. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Nel caso in cui sia il professionista a recedere dall'incarico senza giusta causa, l'Amministrazione avrà diritto al risarcimento dei danni subiti, per gli eventuali ritardi che si sono verificati nell'esecuzione dei lavori imputabili alla mancata operatività del Collegio Consultivo Tecnico.

Nel caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana di cui al precedente art. 9 la stazione appaltante si riserva di dare luogo alla risoluzione dell'incarico.

ART. 11 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

I componenti del Collegio si impegnano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136.

Il numero di conto corrente bancario/postale dedicato anche in via non esclusiva al presente incarico è (IBAN) _____ e la persona delegata ad effettuare operazioni è _____ CF _____.

I componenti del Collegio sono tenuti a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta variazione.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente incarico, ove l'Amministrazione sia attore o convenuta, è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**